Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Mercoledì, 29 luglio — **Numero 176.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella *A-6*, annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 374, pubblicata nel n. 167 della *Gazzetta ufficiale* del 18 corrente, è incorso un errore di stampa. Il valore della pensione corrispondente a 77 anni di età e 26 di servizio, non è di 1.7149, come si legge a pag. 4272, ma invece di *1.7139*.

Per omissione avvenuta nella copia trasmessaci, all'art. 1, del comma 3 della legge n. 420, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 24 corrente, n. 172, là dov'è scritto: « oltre i 10 km., entro il raggio . . . . . . » deve leggersi: oltre i 10 km., *ma* entro il raggio . . . . ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Magazzini di vendita e spacci all'ingrosso.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi o di ragioneria del Ministero delle finanze, delle Intendenze e degli uffici esterni dell'Amministrazione delle privative, nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione medesima, da scegliersi, con particolare riguardo all'anzianità, in limiti tali che non possano in nessun momento superare il numero di 30 per i funzionari del Ministero e delle Intendenze e quello di 20 per i funzionari amministrativi e tecnici delle privative. A tale effetto potrà il Governo convertire in magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare.

Il funzionario, che aspiri ad essere nominato magazziniere, non potrà ottenere un magazzino il cui aggio sia superiore allo stipendio di lui, aumentato di un terzo, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica, anche se data in natura.

Qualora l'impiegato nominato magazziniere non assumesse l'ufficio entro il termine prefissogli, oppure, entro due anni, al più tardi, non avesse prestata la dovuta cauzione, sarà dispensato dal servizio.

Per i magazzini di vendita eccedenti il numero di 50 o nel caso che il Governo del Re non credesse di valersi delle facoltà suaccennate, rimangono ferme le disposizioni della legge 6 agosto 1891, n. 483.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 514.

Art. 2.

Gli spacci all'ingrosso, che non siano convertiti in magazzini di vendita a sensi dell'art. 1, si conferiscono per appalto e per un novennio mediante asta pubblica ad offerte segrete, secondo le norme della contabilità generale dello Stato. Se durante il contratto venisse a morte lo spacciatore, la continuazione dell'appalto potrà, fino alla legale scadenza, essere dall'Amministrazione concessa al coniuge superstite od ai figli. L'appalto può essere rinnovato di novennio in novennio a trattativa privata, sia con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, sia con chi ne ottenne il subingresso. Quando le condizioni del riappalto senza formalità d'incanto si mutino a vantaggio dello spacciatore, dev'essere sentito prima il Consiglio di Stato.

Dalle disposizioni di favore del presente articolo sono esclusi: le vedove contro le quali sia stata emessa sentenza di separazione per loro colpa, gli orfani colpiti da indegnità legale.

TITOLO II.

Rivendite di generi di privativa — Canoni.

Art. 3

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia, avuto un reddito superiore a L. 200, è soggetta, in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito stesso, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre L. 200 fino a L. 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre L. 400 fino a L. 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle L. 600, il 35 per cento.

Art. 4.

Il canone determinato giusta l'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in Comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle in Comuni di oltre 100,000; del 25 per cento per quelle in Comuni di oltre 200 mila abitanti.

La popolazione dei Comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore alle L. 200.

TITOLO III.

Conferimento delle rivendite.

Art. 6.

Per il conferimento delle rivendite di generi di privativa si tien conto del reddito dei tabacchi, verificatosi nell'esercizio finanziario precedente alla data della vacanza.

Per reddito dei tabacchi s'intende la differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e quello ai rivenditori.

Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito non abbia superato L. 600, è conferita dall' Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata e residente nel Comune da almeno un anno, compiuto anteriormente alla vacanza o all'istituzione e che ne abbia fatta regolare istanza in seguito a speciale concorso.

Sopra ogni altro concorrente avrà la preferenza il coniuge superstite, che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita, ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione, precedentemente alla sua vacanza.

La durata della concessione sarà di nove anni, ma l'Amministrazione avrà facoltà insindacabile di rinnovarla di novennio in novennio, senza concorso, anche quando il reddito avesse superato durante la concessione le 600 lire.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle rivendite conferite in forza di leggi precedenti.

Art. 8.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato L. 600 e non L. 2000 è conferita per concorso a persona che versi in istrettezze economiche, domiciliata e residente nella Provincia da non meno di un anno precedente alla vacanza, e secondo le norme stabilite dall'art. 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dall'art. 9 e seguenti.

Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per Provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3|12 a favore della categoria 1ª di cui all'art. 10;
di 5|12 a favore della categoria 2ª di cui all'art. 11;
di 2|12 a favore della categoria 3ª di cui all'art. 12;
di 2|12 a favore della categoria 4ª di cui all'art. 13.

L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie, e per ogni classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno degli aspiranti.

Le istanze ed i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e per ciò ammessi al godimento della pensione; semprechè questa non ecceda le L. 1000 annue;

2ª classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda L. 800 annue; con preferenza di coloro che siano sprovvisti di pensione.

Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi;

1ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti o collocati a riposo per cause dirette e necessarie del servizio, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda le L. 1000 annue;

2ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti in attività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione o

questa non ecceda le L. 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Art 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: i benemeriti per servizi patriottici o sociali se sprovvisti di pensione o questa non ecceda la L. 1000;

2ª classe: i sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa, purchè abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi;

1ª classe: le vedove e gli orfani dei benemeriti per servizi patriottici o sociali, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda le L. 1000;

2ª classe: le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa, non compresi nella 1ª categoria, i quali abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

Art. 14.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato L. 2000, è conferita per un novennio ad asta pubblica mediante offerte segrete.

La rivendita è definitivamente aggiudicata, ad unico incanto, al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto degli articoli 3 e 4.

Anche quando vi sia un solo offerente avrà luogo l'aggiudicazione definitiva in suo favore, purchè l'offerta sia almeno eguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione appaltante.

Quando l'incanto andasse deserto o infruttuoso è in facoltà del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemerenza e verso il pagamento del canone stabilito dall'art 36.

Art. 15.

Quando durante il novennio l'appaltatore morisse, sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere il coniuge superstite, che abbia con lui convissuto, alla continuazione dell'appalto per l'ulteriore durata del contratto ed alle medesime condizioni.

Art. 16.

Il Ministero delle finanze provvederà al conferimento delle rivendite di cui negli articoli 7 e 8 per le quali non vi siano concorrenti muniti dei prescritti requisiti.

Art. 17.

Quando la vacanza delle rivendite di concessione avvenga per morte del concessionario, il conferimento potrà tenersi in sospeso per un anno dalla vacanza, accordandosi nel frattempo la reggenza provvisoria al coniuge superstite che possegga i requisiti richiesti pei rivenditori e che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita.

TITOLO IV.

Commissione provinciale e ricorsi contro le decisioni di questa e delle intendenze

Art 18.

Giudica sui concorsi pel conferimento delle rivendite, di cui all'art. 8, una Commissione presieduta dall'intendente di finanza o di chi ne ha le funzioni, la quale è composta:

di un consigliere di prefettura;

di un giudice di tribunale;

di un consigliere provinciale;

di un consigliere comunale del capoluogo di Provincia,

rispettivamente delegati per un biennio dal prefetto, dal presidente di tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

In mancanza dell'intendente, o di chi ne esercita le funzioni la Commissione è presieduta dal consigliere di prefettura.

Perchè siano valide le deliberazioni della Commissione debbono essere presenti almeno quattro membri. A parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 19.

Contro le decisioni degli intendenti di finanza o delle Commissioni, relativamente ai conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 e 8, coloro che ne abbiano interesse, nella qualità di concorrenti, possono ricorrere nel termine di giorni 20 al Ministero, il quale emette il provvedimento definitivo.

Art. 20.

La notifica ai singoli concorrenti della deliberazione dell'intendente e della Commissione nei conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 ed 8, viene eseguita a cura del sindaco col mezzo del messo comunale, che farà constare la consegna del relativo avviso.

Art. 21.

Il termine di 20 giorni, di cui all'art. 19, è perentorio e decorre dalla data della notifica eseguita dal messo.

Art 22

Il ricorso al Ministero deve, nel prefisso termine di giorni 20, essere presentato all'intendente di finanza, che ne rilascia ricevuta staccata da apposito registro a matrice.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita, nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di una concessione.

Chi abbia ottenuta la concessione di una rivendita non può adire ai concorsi preveduti dall'art. 8 se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge per esercente effettivo intendesi quegli che ottenne la regolare nomina a commesso.

Agli esercenti effettivi sono equiparati il coniuge ed in sua mancanza il figlio, i quali avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano assistito nella gestione della rivendita da lui personalmente tenuta.

Coadiutore è colui che fu denunciato dall'appaltatore all'Intendenza come persona di fiducia per aiutarlo nell'esercizio della rivendita.

Art 25.

I titolari delle rivendite, siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di gestirle personalmente.

Tale obbligo è assoluto:

1° per i concessionari che ottennero la nomina per effetto degli articoli 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 534, o l'ottengano a termini dell'art. 7 della presente legge;

2° per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui stipularono il contratto.

Ai detti concessionari ed appaltatori può soltanto essere accordato di farsi sostituire temporaneamente da persona di loro fiducia nei casi di comprovata malattia o di breve assenza dal Comune in cui sono situate le rivendite.

Gli altri concessionari possono essere autorizzati a farsi rappresentare permanentemente da un idoneo commesso; in caso di malattia da comprovarsi con visita medico-fiscale-collegiale; per età non inferiore ai 65 anni e per invalidità se ottennero la rivendita a causa di infermità proveniente da servizi prestati.

Hanno sempre diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestar servizio militare obbligatorio, limitatamente al tempo in cui si trovino sotto le armi.

L'esonero dall'obbligo della gestione personale è concesso dagli intendenti di finanza.

Art. 26.

L'inosservanza dell'obbligo della gestione personale è punibile per la prima volta con l'ammonizione ed in caso di reiterate trasgressioni, con la decadenza dal contratto, se si tratti di appaltatori e colla destituzione, se si tratti di concessionari.

Art. 27.

Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite ed ogni convenzione tendente a costituire una Società per la loro gestione.

L'infrazione a tale divieto fa incorrere di diritto: gli appaltatori nella decadenza dal contratto; i concessionari nella destituzione.

Art. 28.

I concessionari ed appaltatori di rivendite, che non dimorino permanentemente nel Regno, saranno rispettivamente o destituiti o dichiarati decaduti dall'appalto.

Art. 29.

La decadenza dell'appaltatore lo fa incorrere di diritto nella perdita della cauzione.

Art. 30.

Il decreto di destituzione o di decadenza è pronunziato dall'intendente di finanza.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 31.

Agli effetti della presente legge sono equiparati agli orfani i figli maggiorenni inabilitati di diritto per infermità fisiche e le figlie nubili maggiorenni.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

È facoltà insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'art. 2 anche a coloro che pur non rivestendo la qualità di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso però la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.

È pure in facoltà insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'art. 2. Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in gerenza provvisoria.

Art. 33.

Salva la disposizione del successivo art. 33, nulla è innovato nei riguardi degli attuali rivenditori circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, e degli articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1906, n. 534, hanno l'obbligo di corrispondere il canone di cui agli articoli 3, 4 e 5, della presente legge.

Art. 34.

Ogni rivendita, che si trovi in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, al verificarsi della vacanza potrà venir conferita al suo esercente effettivo: a vita se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un solo novennio se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.

Ogni rivendita, già in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901 ed attualmente in gestione provvisoria, potrà venir conferita al gestore provvisorio: a vita se conti non meno di 15 anni di gerenza provvisoria: per un solo novennio se conti non meno di 6 anni, senza interruzione in entrambi i casi.

Il termine di 15 o 6 anni dovrà sempre essere iniziato avanti il 1° novembre 1906 e compiuto all'epoca in cui si verificherà la vacanza della rivendita od alla data d'attuazione della presente legge, quando si tratti di reggenti provvisori, computando per costoro anche il servizio prestato nella qualità di commessi dei defunti titolari.

Art. 35.

Per le rivendite concesse in appalto in base a leggi anteriori a quella del 22 luglio 1906, n. 534, o riappaltate in forza dell'articolo 21 della legge stessa si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) al cessare del contratto in corso l'Amministrazione avrà insindacabile facoltà di concederne la rinnovazione di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore che abbia sempre gestito personalmente la rivendita. Questa facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione anche a favore dell'appaltatore, che, cessato il contratto, tenesse la rivendita in reggenza provvisoria;

b) quando l'appaltatore sia morto prima del compimento del novennio, ed il coniuge supestite e già con lui convivente, sia stato ammesso alla continuazione del contratto a sensi dell'art. 15 della presente legge, sarà in facoltà dell'Amministrazione di accordargli la rinnovazione dell'appalto, senza esperire nuovo incanto, per un solo novennio, semprechè il defunto coniuge abbia gestito personalmente la rivendita. La stessa facoltà potrà usare l'Amministrazione a beneficio del coniuge o della prole subingrediti nella continuazione del contratto per effetto di disposizioni anteriori alla presente legge.

Il coniuge superstite, che abbia convissuto con quello defunto, potrà pure essere ammesso alla rinnovazione per un solo novennio quando la morte dell'appaltatore si sia verificata nel periodo della reggenza provvisoria dal defunto tenuta dopo la cessazione del contratto;

c) qualora alla cessazione dell'appalto non trovino applicazione i precedenti comma *a* e *b*, la rivendita potrà essere appaltata senza esperire incanto, per un solo novennio, al commesso o coadiutore, che vi abbia prestato ininterottamente servizio per un

periodo di tempo non inferiore ai sei anni compiuti al momento della cessazione dell'appalto;

d) nel caso che cessato per qualunque causa l'appalto, la rivendita si trovasse in reggenza provvisoria ed il gerente avesse prestato senza interruzione, anche quale commesso o coadiutore, un servizio di almeno sei anni compiuti al momento dell'attuazione della presente legge, potrà l'Amministrazione concedergli il riappalto per un solo novennio.

Art. 36.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 34 e 35 dovrà pagare durante la concessione i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito annuale delle rivendite di cui l'art. 35 superasse la L. 2000, il canone complessivo verrà aumentato di una quota percentuale fissa da determinarsi dall'Amministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste pubbliche tenute in tutto il Regno nell'esercizio finanziario precedente, escludendo dagli elementi di calcolo gli aumenti superiori al 25 per cento.

Tale quota percentuale di aumento sarà applicata dalla decorrenza del nuovo contratto, oppure dal primo giorno dell'anno finanziario successivo, secondo che il reddito della rivendita abbia superato le L. 2000 prima o dopo la rinnovazione dell'appalto. In ogni caso la quota percentuale rimarrà fissa fino alla scadenza del novennio.

La medesima disposizione sarà applicata anche ai contratti stipulati a sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1906, n. 534, calcolando la percentuale in base agli aumenti conseguiti nell'esercizio 1906-907 per quegli stipulati fino al 30 giugno 1907.

Art. 37.

Per le rivendite conferite in base agli articoli 7 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 534, nessuno aumento percentuale di canone è dovuto, neppure per il periodo trascorso, anche quando il reddito avesse superato L. 2000.

Art. 38.

Col 30 giugno 1910 cesseranno di avere vigore le concessioni di rivendite comunque fatte dai passati Governi a favore di enti morali.

Alla morte degli attuali titolari salvo le disposizioni di favore di cui alla presente legge, cesseranno le antiche concessioni di rivendite riversibili agli eredi.

Art. 39.

È abrogata la legge 22 luglio 1906, n. 534.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e a pubblicare in testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi e le disposizioni ad esse riferentisi, ancorchè contenute in leggi concernenti altre materie, ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCLXXIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i RR. decreti 9 giugno 1897, n. CLXXXVII e 23 maggio 1907, n. CCVIII (parte supplementare) che autorizzano la Camera di commercio ed arti di Cuneo a imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio distretto;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti predetta, in data 10 novembre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per la riscossione della tassa che la Camera di commercio ed arti di Cuneo è autorizzata a riscuotere dagli esercenti industria e commercio del suo distretto, in virtù dei RR. decreti 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare), e 23 maggio 1907, n. CCVIII (parte supplementare), visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regolamento approvato con R. decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa della Camera di commercio di Cuneo.

Art. 1.

L'imposta annua consentita per le Camere di commercio dalla legge organica 6 luglio 1862 deve essere corrisposta a beneficio di questa Camera da tutti gli esercenti industria o commercio di cui alla categoria *B* ed al gruppo XXVI della categoria *C* della tabella di classificazione pei redditi di ricchezza mobile, esplicanti la loro attività nella circoscrizione di questo distretto camerale.

Art. 2.

Gli enti ed individui che esercitano commercio od industrie nel territorio dipendente da questa Camera di commercio nonchè nel distretto di altre Camere di commercio sono soggetti al pagamento dell'imposta a favore di questa Camera per quella parte di reddito che realizzano nel distretto della medesima.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi imponibili inferiori alle L. 266.67.

Art. 4.

Ogni anno, in base al proprio fabbisogno, risultante dal bilancio preventivo, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva da imporsi che non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 0.50 per ogni 100 lire di reddito tassato a ruolo. L'aliquota massima pei redditi inferiori a L. 466.67 è di sole L. 0.25 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 5.

Ogni anno, nel mese di dicembre, gli agenti delle imposte del

distretto camerale compileranno gli elenchi di tutti i contribuenti soggetti alla imposta di ricchezza mobile compresi e nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C* della suaccennata tabella di classificazione.

Art. 6.

Pure nel mese di dicembre saranno compilati dai vari agenti delle imposte elenchi speciali contenenti gli accertamenti suppletivi dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile non stati compresi nell'accertamento principale dell'anno in corso.

Nella formazione di detti elenchi suppletivi si dovrà tener conto dei redditi imponibili inferiori alle L. 266.67 qualora siano portati a detta cifra o ad una maggiore, come pure si dovrà comprendere in essi elenchi suppletivi il maggiore accertamento a carico di quei contribuenti che già trovansi compresi nell'elenco principale degli anni precedenti.

Art. 7.

Gli elenchi medesimi dovranno indicare:

1° il numero d'ordine;

2° l'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti per l'imposta sulla ricchezza mobile;

3° il cognome e nome dei commercianti o la denominazione della Società e delle ditte;

4° la qualità ed il luogo dell'esercizio;

5° le osservazioni eventuali.

Art. 8.

Le Società, gli Istituti di credito, le ditte nazionali ed estere ed in generale tutti gli esercenti aventi più sedi e che abbiano nel distretto camerale stabilimenti, depositi, esercizi, succursali ed anche semplici agenzie o rappresentanze, saranno tenuti a dichiarare entro il mese di ottobre di ciascun anno alla Camera i redditi netti derivanti dagli stabilimenti, esercizi, succursali ecc. che essi tengono nel distretto.

La Camera, assumendo le necessarie informazioni, potrà rettificare le dichiarazioni pervenutele.

Art. 9.

L'elenco principale e quello suppletivo dovranno formare due distinti fascicoli, coll'indicazione nel suppletivo dell'anno al quale si riferisce il reddito.

Art. 10.

Decorso il termine sopra indicato, se non si saranno fatte dai contribuenti le dichiarazioni richieste, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento a carico dei medesimi.

Art. 11.

Per detti contribuenti aventi succursali, figliali o simili nel distretto della Camera si compileranno d'ufficio in base agli accertamenti il cui ai due articoli precedenti, gli elenchi complementari sì principali che suppletivi colle stesse norme indicate all'articolo 7 eccettuato quanto è disposto al n. 2.

Art. 12.

Le rettifiche e gli accertamenti fatti d'ufficio saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, ai singoli contribuenti i quali potranno reclamare entro 20 giorni dalla data di detta ricevuta di ritorno.

Art. 13.

Il contribuente che abbia più succursali o filiale nel distretto della Camera, ma non la Casa principale, potrà pagare tutta la tassa camerale dovuta presso una sola esattoria, ed in tale caso nella dichiarazione di cui all'art. 6, dovrà indicare in quale Comune intende eseguire il pagamento complessivo della tassa.

Art. 14.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 6 si compileranno i ruoli annui principali, suppletivi e complementari di riscossione per ciascun Comune della circoscrizione camerale.

Art. 15.

I ruoli dovranno indicare:

1° il numero d'ordine;

2° l'articolo di riferimento al ruolo per l'imposta di ricchezza mobile;

3° il cognome e nome dei commercianti e degli industriali o la denominazione delle Società e delle Ditte;

4° il genere di commercio o di industria esercitato;

5° l'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota fissata per ogni lira di reddito netto.

I ruoli medesimi dovranno pur contenere una colonna per le annotazioni di pagamento dell'imposta, cioè per il numero della quietanza, la data del pagamento e la somma pagata.

Art. 16.

Entro dicembre la Camera approverà i ruoli di riscossione.

In caso straordinario è fatta facoltà alla presidenza della Camera di approvare i ruoli stessi.

Art. 17.

Ottenuta l'approvazione della Camera o della presidenza ai sensi dell'articolo precedente, i ruoli dovranno essere sottoposti al prefetto per essere resi esecutivi a termini di legge.

Art. 18.

Ottenuta l'approvazione dei ruoli dal prefetto gli stessi dovranno esser pubblicati per un periodo di otto giorni in ciascun Comune.

La pubblicazione dei ruoli sarà fatta mediante deposito nell'ufficio comunale previa affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco annunziante il deposito medesimo. Tale pubblicazione costituirà il contribuente legalmente obbligato al pagamento della tassa.

Art. 19.

I contribuenti inscritti nei ruoli della tassa Camerale possono presentare reclamo, in carta bollata a termini di legge, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nei rispettivi municipi.

Detti ricorsi saranno dai sindaci fatti pervenire alla Camera entro otto giorni dalla scadenza del termine come sopra stabilito.

Il reclamo in corso non sospende il pagamento della tassa camerale. In caso di favorevole accoglimento, a cosa giudicata, quella parte di tassa pagata in più verrà rimborsata.

Art. 20.

Trascorso il termine prefisso dall'art. 18 i ruoli saranno dai sindaci trasmessi per la riscossione ai rispettivi esattori comunali o consorziali chiedendone ricevuta, muniti della relazione della eseguita pubblicazione e dell'avvenuta affissione dell'avviso di cui all'articolo medesimo.

Art. 21.

La Commissione apposita esaminerà i reclami presentati, e se del caso riferirà su di essi alla Camera, formulando le proprie proposte.

La decisione della Camera verrà notificata per lettera ai reclamanti entro dieci giorni dalla sua data.

Art. 22.

Contro la decisione della Camera il contribuente potrà ricorrere al tribunale civile, il quale giudicherà inappellabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 32 della legge organica 6 luglio 1862, ma il ricorso non potrà mai sospendere l'esazione della tassa, salvo il diritto al rimborso se il tribunale riformerà il giudicato della Camera.

Art. 23.

La riscossione della tassa camerale vien fatta per mezzo degli

esattori comunali; essa è regolata dalle stesse norme, dagli stessi principî e privilegi fiscali con cui è regolata la precezione delle tasse erariali.

Art. 24.

Per la pubblicazione, approvazione ed esazione dei ruoli suppletivi si seguiranno le stesse norme stabilite per i ruoli principali.

Art. 25.

La tassa dovrà essere pagata ogni anno in tre rate quadrimestrali, la prima al 10 aprile, la seconda al 10 agosto e la terza al 10 dicembre previo l'avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente.

Art. 26.

La cessazione totale o parziale di reddito che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenere il rimborso della imposta camerale indebitamente pagata il contribuente dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dall'agenzia delle imposte, dalla quale risulti l'epoca in cui è avvenuta la cessazione del reddito.

Detto rimborso viene ordinato con decreto del presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta, contro rimessione del decreto stesso da parte della Camera.

Art. 27.

L'esattore ha l'obbligo del non riscosso per riscosso; egli dovrà versare l'intiero ammontare di ciascuna rata entro 20 giorni dalla scadenza.

L'esattore che, entro il termine predetto, non abbia eseguito i dovuti versamenti o li abbia eseguiti solo in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata e per ogni cinque giorni di ritardo nel versamento.

La Camera riferirà la cosa immediatamente al prefetto perchè provveda a termine di legge in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 28.

Entro il mese di dicembre l'esattore dovrà rendere il conto della gestione corredandolo di tutti i documenti giustificativi del carico e del discarico.

Art. 29.

Il carico è costituito dell'ammontare dei ruoli principali, suppletivi e complementari, stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione; detti ruoli dovranno essere restituiti alla Camera nei termini stabiliti per la restituzione di quello di ricchezza mobile.

Le eventuali rimanenze attive di precedenti esercizi non potranno essere comprese nel carico di quello che si chiude, ma dovranno essere versate separatamente per essere portate fra i residui attivi.

Art. 30.

Il discarico si giustificherà:

a) colla indicazione delle quietanze dei versamenti fatti alla segreteria della Camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del denaro versato o sui rappresentativi;

c) colla indicazione della somma prelevata dall'esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione o di esonero di tassa, emanati dal presidente della Camera a senso dell'art. 26;

e) collo stato delle quote inesigibili, nel quale l'esattore dovrà per ogni quota dichiarare la causa dell'inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità od insolvenza del contribuente.

Siffatte cause d'inesigibilità dovranno essere confermate dall'agente delle imposte con apposita sua dichiarazione che comprovi il rimborso già avvenuto delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile e che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 31.

Il conto sarà presentato in doppio originale in carta libera; una copia resterà presso la Camera e l'altra sarà restituita all'esattore con la relativa definizione per di lui scarico.

Art. 32.

L'aggio da corrispondersi per la riscossione della imposta camerale e per tutte le relative operazioni sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedano o siano applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN NIZZA

Elenco dei nazionali deceduti nella città di Nizza nel mese di maggio 1908.

Calandria Luisa, d'anni 67 — Cazzaniga Luisa, id. 21 — De Alberti Serafino, id. 82 — Cometto Lorenzo, id. 40 — Bellone Angela, id. 65 — Biagioli Francesco, 77 — Mandrile Giovanni, id. 44 — Giusti Zaverio, id. 63 — Corazza Francesco, id. 67 — Cellini Adornino, id. 81 — Anfossi Vincenzo, id. 52 — Ferrero Matteo, id. 78 — Isnardi Luigi, id. 40 — Audisio Michele, id. 39 — Bergonzini Eugenio, id. 89 — Fadini Gaetano, id. 56 — Gandolfo Domenico, id. 50 — Cielo Melchiorre, id. 86 — Fassio Giuseppe, id. 26 — Pernici Annibale, id. 25 — Lovera Ruperti, id. 40 — Barbini Giovanni, id. 72 — Ameglio Giuseppe, id. 45 — Vacca Vincenzo, id. 83 — Avellini Attilio, id. 28 — Luciano Pietro, id. 37 — Egitto Stefano, id. 64 — Marocco Carlo, id. 36 — Barrera Virginio, id. 29 — Gandolfo Giacomo, id. 4 — Alberto Giuseppe, id. 42 — Franza Cattorina, id. 56 — Pagliano Giovanni, id. 75 — Ferrero Margherita, id. 23 — Tarasso Matteo, id. 70 — Giuliani Silverio, id. 60 — Romagnone Giuseppe, id. 31 — Barale Maria, id. 74.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISI.

Il giorno 24 corrente in Passo Pisciaro, provincia di Catania, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 25 luglio 1908.

Il giorno 26 corrente sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un ufficio telefonico governativo in Vidiciatico, provincia di Bologna, collegato all'ufficio telegrafico di Lizzano in Belvedere, ed in Castelvenere, provincia di Benevento, collegato all'ufficio telegrafico di Telese.

Roma, 28 luglio 1908.

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

DIVISIONE I — SEZIONE II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del* *del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1°, del

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51129	Hall Owen e Greenbank Harry (Colantuoni Alberto)	*La Gheisa.* Operetta musicata da Jones Sydney. Traduzione italiana di Alberto Colantuoni dall'inglese. Libretto
51130	Cammarano (De Santis Giuseppe)	*I bersaglieri a porta Pia.* Incisione ad acquaforte di G. De Santis su pittura di Cammarano
51135	Ferrannini Luigi	*Manuale di traumatologia medica. Le malattie traumatiche del sistema nervoso* . . . . .
51136	De Gregorio G.	*Manuale per l'esecuzione delle operazioni ipotecarie* . . . .
51137	Moussu G. (Tabusso M. E.)	*Trattato delle malattie del bestiame.* (Patologia bovina, ovina e suina). Traduzione italiana, con note, dalla seconda edizione francese, di M. E. Tabusso. Con 270 figure nel testo e 10 tavole in cromolitografia
51138	Gabbioli Luigi	*Appendice prima* al commento della legge comunale e provinciale di Giuseppe Saredo. (Provvedimenti per le provincie meridionali, legge 15 luglio 1906, n. 383. Avocazione allo Stato di spese dei Comuni e delle Provincie, legge 24 marzo 1907, n. 116. Riforme della giustizia amministrativa, legge 7 marzo 1907, n. 62)
51139	Fano Clelia	*Storici-critici-oratori* del secolo XVII. Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali. (Antologia della letteratura italiana vol. XXI).
51140	Errera Rosa	*Galileo Galilei e la sua scuola.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali di R. Errera. (Antologia della letteratura italiana vol. XX).
51143	Zeno Raffaello	*Educazione morale ed istruzione civile* per la sesta classe elementare . . . .
51144	Detto	*Educazione morale ed istruzione civile* per la 5ª classe elementare . . . .
51145	Detto	*Educazione morale ed istruzione civile* per la quarta classe elementare . . . .
51146	Massara De Capitani Rosa	*Primavere.* Azione in due atti. Musica di E. Ferrari. Libretto . . . .
51148	Tacchi Paolina	*Francesco Guicciardini e gli storici minori del 1500.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali. (Antologia della letteratura italiana vol. XVII)
51149	Ariosto Lodovico (Treves Sartori Pia)	*Poemi minori.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali da Pia Sartori Treves. (Antologia della letteratura italiana vol. XII)
51150	Pellegrini Maria Cleofe	*Il Machiavelli.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali. (Antologia della letteratura italiana vol. XVI)
51151	Guastalla Rosolino	*La prosa volgare nel secolo XV.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali. (Antologia della letteratura italiana vol. X)
51152	Comitti Chiarina	*Moralisti e Critici.* Letture scelte e annotate ad uso delle scuole normali. (Antologia della letteratura italiana vol. XV)

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

Ministero, durante la **2ª quindicina** *del mese di* **aprile** *1908, per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
—	Columbia Phonograph Company Gen. L. di Londra (Rappresentanza in Milano)	Milano 23 dicembre 1907	
R. Calcografia, Roma, 4 marzo 1908	R. Calcografia, in persona del suo direttore F. Di Lorenzo.	Roma 5 marzo 1908	
Tipografia della Società dichiarante. Torino, 26 marzo 1908	Unione tipografica editrice torinese (Società)	Torino 4 aprile »	
Detta, 20 id. »	Detta	Id. 4 id. »	
Detta, 29 id. »	Detta	Id. 4 id. »	
Detta, 20 id. »	Detta	Id. 4 id. »	
Tipografia della Società tipografica fiorentina. Firenze, 15 gennaio 1908	Società anonima editrice R. Bemporad e figlio	Firenze 9 id. »	
Detta, 15 id. »	Detta	Id. 9 id. »	
Tipografia M. Ricci. Firenze, 15 gennaio 1908	Detta	Id. 9 id. »	
Detta, 15 id. »	Detta	Id. 9 id. »	
Detta, 15 id. »	Detta	Id. 9 id. »	
(Ditta editrice G. Ricordi e C.) Tipografia A. Vallardi. Milano, 10 aprile 1908	G. Ricordi e C. (Ditta)	Milano 10 id. »	
Tipografia della Società tipografica fiorentina. Firenze, 20 gennaio 1908	Società anonima editrice R. Bemporad e figlio	Firenze 11 id. »	
Detta, 20 id. »	Detta	Id. 11 id. »	
Detta, 1° aprile »	Detta	Id. 11 id. »	
Detta, 10 febbraio »	Detta	Id. 11 id. »	
Detto, 10 id. »	Detta	Id. 11 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51153	Navone Carlo	*La strada Genova-Torrazza-Casella.* Progetto . . . .
51154	Messenz Arturo	*Lavorazione e tempera degli acciai.* Indurimento superficiale del ferro e cementazione. . . .
51156	Pierantoni Alessandro (Ditta)	*Catalogo* contenente i disegni di tutte le carrozzelle ed affini della ditta stessa - 1903-09 . .
51160	Miliet Paul (Pozza Giovanni)	*Rhea.* Dramma musicale in tre parti, traduzione ritmica italiana di Giovanni Pozza. Musica di Spiro Samara - Libretto
51161	Erba Carlo (Ditta)	*Listino delle variazioni.* Supplemento al catalogo generale. (N. 290, 1ª quindicina di aprile 1908)
51162	Strada Attilio e Loroli Filippo	*Targa originale per la messa d'oro di Pio X.* Da un lato rappresenta l'effigie di Pio X collo stemma pontificio e il motto: « Pius X, Pont. Max ». Dall'altro lato rappresenta per metà la chiesa di Riese col motto: « Primum sacrum facienti Riese 1858 » e per l'altra metà l'interno di S. Pietro in Roma col motto: « Cinquantesimo anno sacerdotalis ordinationis Romae 1908 »
51163	Geroni Gioacchino	*Nella terra del Mikado* . . . .
51164	Ryan Hubert S.	*Alla Dogana.* A venetian nocturne Words from the volume of poems by Arthur Symons (pub. by W. Aerinemann). (N. di cat. 112,303)

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. Art. 27, paragrafo 2°, del

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51128	Rovetta Gerolamo	*Romanticismo.* Dramma in 4 atti. Quinta edizione, la prima essendo del 1902 . . . .
51131	Capuana Luigi	*Pagine sorridenti.* Novelle per ragazzi con illustrazioni di Luca Fornari . . . .
51132	Vignoli Carlo	*Primi elementi di grammatica latina* per la prima classe del ginnasio . . . .
51133	Cesareo G. A.	*Sentire e meditare.* Antologia di prose e poesie scelte e annotate per le scuole secondarie inferiori. Illustrata con 18 quadri e 13 ritratti.
51134	Baccini Ida	*Uno sciopero di nuovo genere.* Cinque novelle originali con numerose illustrazioni di L. Fornari e C. Sarri.
51141	Giannetti Ferdinando	*La lingua italiana* nelle classi V e VI elementare, con esercizi e temi di componimento. Nuova edizione, la prima essendo del luglio 1906.
51142	Detto	*La lingua italiana* nella IV classe elementare (per l'esame di maturità), con esercizi e temi di componimento. Nuova edizione, la prima essendo del luglio 1906.
51147	Rizzuti Sangiorgi Vito	*Lo Stato e la legislazione per gli scioperi* . . . .

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Tipografia della Gioventù, Genova 11 aprile 1908	Navone Carlo	Genova	14	aprile	1908	
Tipografia Cavessago, Belluno, aprile 1908	Massonz Arturo	Belluno	16	id.	»	
Tipografia Augusto Cacciari, Bologna, 17 aprile 1908	Pierantoni Alessandro (Ditta)	Bologna	17	id.	»	
Stabilimento Sonzogno, Milano, 18 aprile 1908	Sonzogno Edoardo (editore)	Milano	18	id.	»	
Tipogr. sociale Opizzi, Corno e C. Milano, 15 aprile 1908	Erba Carlo (Ditta)	Id.	21	id.	»	
Stabilimento A. Bertarelli e C. Milano, 7 aprile 1908	A. Bertarelli e C. (Ditta editrice)	Id.	25	id.	»	Depositata la riproduzione fotografica
Detto, 23 marzo	Detta	Id.	25	id.	»	
Calcografia G. Ricordi e C. Milano, 25 aprile 1908	G Ricordi e C. (editori)	Id.	25	id	»	

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Tipografia Pirola e Colla, Milano, 19 maggio 1903	Casa editrice Baldini, Castoldi e C.	Milano	16	novembre	1907	
Tipografia S. Biondo, Palermo, 20 febbraio 1901	Casa editrice Biondo Salvatore	Palermo	27	marzo	1908	
Detta, 30 agosto 1906	Detta	Id	27	id.	»	
Detta, 10 settembre 1904	Detta	Id	27	id.	»	
Detta, 20 febbraio »	Detta	Id.	27	id	»	
Tipografia della Società tipografica fiorentina, Firenze, 20 gennaio 1908	Società anonima R. Bemporad e figlio	Firenze	9	aprile	»	
Detta, 10 id. »	Detta	Id.	9	id	»	
Stabilimento tipografico Vizzi. Palermo, 1907	Rizzuti Sangiorgi Vito	Palermo	10	id.	»	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51155	Serrazanetti Giulio	*Difese idrauliche montane* e condotta razionale delle acque di scolo in montagna (con illustrazioni).
51157	Ravasio Giuseppina	*Racconti per bambini.* Compimento al sillabario . . . .
51158	Errera Anna	*Tra piccoli vicini* Libro di lettura per la seconda classe elementare con poesie di Lina Schwarz e illustrazioni di P. Codognato, arricchito di 10 tavole fuori testo.
51159	Cantoni Vittoria	*Il primo libro dello scolaretto italiano* Lettura e scrittura con le parole intere . . . . . .

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti — Art. 24 del testo unico delle

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
45366	Ortner N. (Pugliese G.) Silva B. e Mattirolo G.	*Trattato di Terapia speciale delle malattie interne*, ad uso dei medici e degli studenti. Traduzione italiana sulla terza edizione tedesca fatta da G. Pugliese. Vol. II. — Appendice: *Terapia delle malattie del sistema nervoso* di B. Silva e G. Mattirolo	Tipografia della ditta, Torino, 25 marzo 1908

ELENCO ***n. 8*** *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciali dichiarazioni ai sensi dell'art.* ***14*** *approvato con R. decreto 19 settembre 1882,* ***n. 1012***

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
14607	51129	Hall Owen e Greenbank Harry (Colantuoni Alberto)	*La Geisha* Operetta musicale di Sidney Jones. Traduzione italiana di Alberto Colantuoni dall'inglese. Libretto	—
14608	51146	Massaro De Capitani Rosa	*La primavera* Azione in 2 atti, musica di F. Ferrari. Libretto	1908

Roma, 19 giugno 1908.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipografia Paolo Neri, Bologna, 1906	Serrazanetti Giulio	Bologna 16 aprile 1908	
Tipografia G. Agnelli, Milano, 10 ottobre 1907	Agnelli Giacomo	Milano 17 id. »	
Detta, 10 ottobre 1907	Detto	Id. 17 id. »	
Detta, 15 settembre 1905	Detto	Id. 17 id. »	

leggi sui diritti spettanti agli autori ed editori delle opere dell'ingegno del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª)

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA		OSSERVAZIONI
	Primitivo	Attuale	
Unione tipografica editrice torinese	Torino 12 dicembre 1903	4 aprile 1908	

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), durante la 2ª **quindicina** *del mese di* aprile *1908.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	Data del deposito	
Columbia Phonograph Company Gen. L. di Londra	Milano	641	28 dicembre 1907	Art. 23.
G. Ricordi e C., editori	Id.	161	10 aprile 1908	

Per il direttore della 1 divisione: G. GIULIOZZI.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO ***n.* 11** *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella* **1ª** *quindicina del mese di* **giugno** *1908.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8705	81	31	Bick Jacob Heinrich, a Singen (Germania)	1° aprile 1908	La parola *Ilega* con virgolette marginali. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « funi di trasmissione », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8710	81	32	H. Trommsdorff (ditta), a Erfurt, (Germania)	27 febbraio »	La parola *Merjodin.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « articoli per industrie agricole ed estrattive, preparati chimici e farmaceutici, colori, vernici, metalli, bevande, prodotti alimentari, fibre tessili, tessuti, oggetti di vestiario, biancheria, materiale per ferrovie, veicoli, ecc. ecc., » già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8712	81	33	Varrone e Dottore David, (ditta), a Torino	7 marzo »	Etichetta ovale portante nel mezzo la figura a mezzo busto di San Salvatore con le diciture ***Varrone e Dottor David*** in alto e *Torino - via Nizza 27* in basso; lungo il contorno trovansi le iscrizioni *Ricostituente Salvator - Premiata farmacia San Salvatore* e *Marca di fabbrica depositata,* fiancheggiata, quest'ultima, da rami di lauro. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « medicamento ».
8713	81	34	Simpson Roberts e Company (ditta), a Liverpool (Gran Bretagna)	7 id. »	Il disegno a tratteggio di una stella a cinque punte racchiudente le iscrizioni *Stella d'Italia* e *Marca speciale small* e avente al di sotto l'indicazione *Simpson, Roberts e C. - Negozianti di pesce secco - Liverpool, Inghilterra;* il tutto racchiuso dalla scritta, disposta circolarmente, *Prime Dry Shore Cod Fish - St John's N. F.* Marchio di commercio per contraddistinguere « pesce secco e conservato e in ispecie merluzzo ».
8714	81	35	La stessa	7 id. »	La dicitura *Prime Dry Cod Fish. St John's N. F. L.* disposta secondo un circolo sul cui diametro orizzontale trovasi la parola *Encore* accompagnata in alto dalla scritta *150 lbs* e in basso dall'indicazione *Simpson, Roberts & C° - Negozianti di Pesce secco - Liverpool, Inghilterra.* Marchio di commercio per contraddistinguere « pesce secco e conservato e specialmente merluzzo ».

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8715	81	36	Simpson Roberts & Company (Ditta), a Liverpool (Gran Bretagna)	7 marzo 1908	Il disegno a tratteggio di un'ancora accompagnata in alto dalla leggenda *Marca Ancora* e in basso dall'indicazione *Simpson, Roberts & C° - Negozianti di Pesce secco - Liverpool, Inghilterra;* il tutto racchiuso dalla scritta, disposta circolarmente, *Dry Shore Cod Fish - St John's N. F. L.* Marchio di commercio per contraddistinguere « pesce secco e conservato e specialmente merluzzo ».
8716	81	37	Gandy Belt Manufacturing Company, Limited, a Seacombe, Chester (Gran Bretagna)	7 id. »	La parola *Gandy* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « correggie per macchine » già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.
8720	81	38	Ferrero Giovanni, a Torino	21 id. »	Impronta circolare avente al centro il disegno lineare di una stella a cinque punte e in due successive corone concentriche rispettivamente la parola *Excelsior* con due stellette a cinque punte e l'iscrizione *Ferrero Giovanni - Torino.* Marchio di commercio per contraddistinguere « orologi ».
8721	81	39	Alex Friedmann (Ditta) a Vienna.	5 id. »	La parola *Macco.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « macchine e loro parti, iniettori, lubrificatori ecc. », già registrato in Austria per gli stessi prodotti.
8723	81	40	Nuti Silvio fu Girolamo, a Castelnuovo Berardenga (Siena)	12 id. »	1° Etichetta rettangolare a fondo verde chiaro portante nel mezzo, su campo circolare di color crema, due medaglie e una croce al merito chiuse da una ghirlanda di fiorellini rosa; in alto e in basso figurano due nastri ripiegati di vario colore con le iscrizioni *Carovo-Liquore a base di carne e d'uova con proprietà toniche ed analettiche* e *Silvio Nuti - Castelnuovo Berardenga Siena,* una coppa in oro con due serpi attorcigliati, la parola *Farmacia* e l'indicazione del prezzo. 2° Etichetta a striscia con fondo verde chiaro e bordo d'oro recante il fac-simile della firma *Silvio Nuti.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8285	81	41	Prandi Luigi, a Casale Monferrato (Alessandria)	26 luglio 1907	Etichetta a fondo verde portante entro un circolo l'effigie di un santo con in alto l'indicazione *Di Sant'Evasio* ; ai lati del circolo trovansi le iscrizioni, disposte verticalmente, *Farmacia Prandi - Casale Monferrato.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti chimici e farmaceutici ».
8360	81	42	Farneti Carmelina di Domenico, a Forlì	27 agosto »	Etichetta raffigurante uno scudo di forma elittica sul quale campeggia una torre merlata dalla cui sommità sporge un leone visto di fianco, lateralmente trovansi le parole *Carmelina Farneti - Rocca S. Casciano.* Marchio di commercio per contraddistinguere « prodotto farmaceutico ».

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8506	81	43	Semprini Vittorio fu Gaspare, a Rimini (Forlì)	22 novembre 1907	Impronta costituita dalla parola *Isocronometrico* accompagnata dall'indicazione *Vittorio Semprini - Rimini.* Marchio di commercio per contraddistinguere « orologi ».
8635	81	44	Dacapo-Record G. m. b. H., a Berlino	14 febbraio 1908	La denominazione *Dacapo-Record.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « grammofoni e loro parti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8634	81	45	Wirz & Tancredi (Ditta), a Genova	6 id. »	La figura di una stella a cinque punte con entro il monogramma intrecciato *T. W.* o di una mezza luna contenente la parola *Wirz*; il tutto contornato dall'iscrizione, disposta circolarmente: *Depuratore delle Acque - Wirz e Tancredi - Genova.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « depuratore delle acque per distillatori e macchine a vapore in genere ».
8669	81	46	Walter Baker & Company, Limited, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	25 id. »	La parola *Baker's.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « confetterie e in particolare cacao, cioccolato, broma e preparati di cacao », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8681	81	47	Pianetti Guido, a Milano	23 id. »	1° Etichetta quadra dagli angoli arrotondati portante a sinistra i facsimili di una medaglia e di una decorazione collegati da un fregio ornamentale e a destra la leggenda; *Vero Elizir di Lunga Vita,* una scritta relativa all'uso del prodotto e l'indicazione *Guido Pianetti, Milano, via Lecco, 8.* 2° Etichetta a striscia recante la firma: *Guido Pianetti.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8693	81	48	Franzini Romeo, a Milano	12 marzo »	1° Etichetta rettangolare portante, entro un fregio di stile moderno, le iscrizioni: *American Bitter, Specialità, Franzini, Milano. via Vincenzo Monti, n. 49.* 2° Etichetta falcata recante la scritta: *Franzini Milano.* 3° Etichetta oblunga racchiudente, entro un fregio di stile moderno, la stessa leggenda *Franzini Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8701	81	49	Automobil-Fabrik « Safir » in Zurich, a Zurigo (Svizzera)	21 id. »	La parola *Safir.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « veicoli automotori per terra, acqua ed aria e loro parti », già registrato in Svizzera per gli stessi prodotti.
8702	81	50	Lo stesso	21 id. »	Impronta costituita dalla figura simbolica di una vettura automobile in corsa guidata da una donna, dietro alla quale è accoccolato un gigante. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « veicoli automotori per terra, acqua ed aria e loro parti », già registrato in Svizzera per gli stessi prodotti.

Roma, addì 1° luglio 1908

Per il direttore capo della divisione I
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3783.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 228, n. 5 del registro attestati, n. 82,541, del registro generale del 27 giugno 1906, col titolo « Jeu de guilles automatique », originariamente rilasciato a [Eichenberger Otto, a Ginevra (Svizzera), fu trasferito parzialmente a Broch Leon, a Ginevra (Svizzera), in forza di cessione parziale fatta per atto privato in data 9 maggio 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 15 giugno 1907 al n. 21,067, vol. 1582 atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 16 giugno 1907, ore 11.40.

Roma, addì 11 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3855.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 235, n. 17 del registro attestati, n. 83,984 del registro generale dell'8 novembre 1906, col titolo: « Procédé et appareils pour la trempe des dents de cardes », originariamente rilasciato a Herman Antoine Gottfried, a Parigi, fu trasferito per intero a Schelling Giovanni, a Baveno, & Herman Antoine Gottfried, a Acquisgrana, in forza di cessione totale fatta a Baveno il 10 agosto 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Pallanza, il giorno 19 settembre 1907 al n. 198, vol. 39, foglio 96, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 28 settembre 1907, ore 17.10.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3885.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 229, n. 176 del registro attestati, n. 81,912 del registro generale del 3 agosto 1906, col titolo: « Processo per la produzione o isolamento di metalli, metalloidi e loro leghe », originariamente rilasciato a Kühne Karl August, a Dresda (Germania), fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 255, n. 233 del registro attestati, num. 89,034 del registro generale, del 12 novembre 1907, alla Titan Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Dresda, in forza di cessione totale fatta a Dresda, il 19 luglio 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 30 ottobre 1907 al n. 5323, vol. 243 atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 5 novembre 1907, ore 16.35.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3939.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 202, n. 59 del registro attestati, n. 75,428 del registro generale del 9 marzo 1905, col titolo: « Essiccatoio per cereali a circolazione inversa ed a buratti disposti in camere separate », originariamente rilasciato a Beltramini Giulio, a Villata (Novara), fu trasferito parzialmente a Tarchetti Andrea, a Vercelli, in forza di cessione della metà dei diritti derivanti dal predetto attestato, fatta a Vercelli il 26 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Vercelli il giorno 26 dicembre 1907, al n. 1732 volume 25, foglio 53 atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano il 4 gennaio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3954.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 267, n. 175 del registro attestati, n. 92,440 del registro generale del 22 maggio 1908 col titolo: « Processo per la preparazione di mattonelle di carbone ad accensione istantanea per usi domestici », originariamente rilasciato a Benvenuti Luigi, a Roma, fu trasferito per intero a Pieia Ida fu Lorenzo in Graidi, ad Ancona, in forza di cessione totale fatta a Roma, con atto privato in data 12 gennaio 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 15 gennaio 1908, al n. 9174, vol. 244 atti privati e presentato per il visto alla Prefettura di Ancona il 24 gennaio 1908.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3956.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 223, n. 91 del registro attestati, n. 81.016 del registro generale, del 16 aprile 1906, col titolo: « Sfarinatrice dei tutoli di frumentone », originariamente rilasciato a Bozzani Raffaele fu Rodolfo e Bozzani Giacomo di Raffaele, a Bologna, fu trasferito per intero a Tamburini Giuseppe di Felice, a Bologna, in forza di cessione totale fatta a Bologna il 26 aprile 1906, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Bologna il giorno 4 maggio 1906, al n. 11,401, vol. 326, foglio 168, atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Bologna, il 9 dicembre 1907.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3957.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 215, n. 31 del registro attestati, n. 78,810 del registro generale del 10 novembre 1905, col titolo: « Nuovo sistema di riscaldamento elettrico con isolante e conduttore speciali, applicabile a varietà di articoli d'uso comune e casalingo », originariamente rilasciato a Benedini Creso di Francesco, a Brescia, fu trasferito per intero alla Società termoelettrica bresciana già C. Benedini & C. (Società anonima per azioni), a Brescia, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico ricevuto dal notaro dott. Giorgio Porro-Savoldi di Brescia, il 23 novembre 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Brescia il giorno 26 novembre 1907, al n. 893, atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Brescia, il 6 febbraio 1908.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3958.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre

1859, n 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 76, n. 498 del registro attestati, n. 39,209 del registro generale del 27 luglio 1895, col titolo: « Application d'un accumulateur auxiliaire dans les chemins de fer électriques », originariamente rilasciato a Müller Adolph, a Hagen i. W. (Germania), fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,425, vol. 1645, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3959.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 85, n. 461 del registro attestati, n. 43,298 del registro generale del 12 aprile 1897, col titolo: « Procédé de fabrication d'accumulateurs électriques », originariamente rilasciato a Lucas Lorenz, a Hagen (Germania), fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano, il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,424, vol. 1645, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3960.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 195, n. 227 del registro attestati, n. 73,948 del registro generale del 3 novembre 1904, col titolo: « Procédé pour régénérer les plaques négatives des accumulateurs, de capacité amoindrie, ou pour empêcher la diminution de capacité des plaques neuves », originariamente rilasciato a Kieseritky Richard, a Vorhalle s|Ruhr presso Hagen (Germania), fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 212, n. 160 del registro attestati, n. 78,047 del registro generale, del 30 settembre 1905, alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,426, vol. 1645, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3961.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 111, n. 89 del registro attestati, n. 51,882 del registro generale, dell'11 luglio 1899, col titolo: « Perfectionnements apportés à la fabrication du peroxyde de plomb destiné aux électrodes d'accumulateurs », originariamente rilasciato a Beckmann Hermann, a Witten (Germania), già trasferito a Schulz Emil, a Hagen e successivamente alla Società italiana per accumulatori elettrici a Milano, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1906, n. 152, e dell'8 ottobre 1906, n. 234, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Pel direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3963.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 235, n. 204 del registro attestati, n. 84,424 del registro generale, del 20 novembre 1906, col titolo: « Dispositivo applicabile agli accumulatori elettrici per lasciar sfuggire in istato asciutto i gas che vi si sviluppano », originariamente rilasciato alla Società italiana per accumulatori elettrici a Milano, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3964.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 173, n. 99, del registro attestati, n. 67,985 del registro generale del 15 luglio 1903, col titolo « Sistema di illuminazione elettrica dei treni elettrici, destinato ad eliminare le interruzioni di luce in corrispondenza a quella della corrente, e gli abbassamenti di potenziale », originariamente rilasciato a Dossmann Gustavo, a Genova, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3965.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 204, n. 1, del registro attestati, n. 75,059 del registro generale, dell'8 aprile 1905, col titolo: « Innovazioni negli elettrodi negativi di accumulatori elettrici », originariamente rilasciato a Dossmann Gustavo, a Genova, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all' ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3966.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 169, n. 63 del registro attestati, n. 66,462 del registro generale, del 25 maggio 1903, col titolo: « Procédé de fa-

brication d'électrodes positives et électrodes obtenus par ce procédé », originariamente rilasciato alla Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, a Berlino, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale, fatta a Milano il 31 dicembre 1907 con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3967.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 167, n. 123 del registro attestati, n. 66,397 del registro generale, del 28 aprile 1903, col titolo: « Système d'électrode négative pour les accumulateurs électriques », originariamente rilasciato alla Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, a Berlino, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11427, vol. 1645, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3968.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 213, n. 130 del registro attestati, n. 78,391 del registro generale del 17 ottobre 1905 col titolo: « Processo per aumentare la capacità degli accumulatori elettrici », originariamente rilasciato alla Accumulatoren-Fabrik Actiengesellschaft, a Berlino fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 17 gennaio 1908 al n. 11,427, vol. 1645, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3969.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 227, n. 104 del registro attestati, n. 82,141 del registro generale, del 21 giugno 1906, col titolo: « Séparateurs pour batteries d'accumulateurs », originariamente rilasciato alla Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft, a Berlino, fu trasferito per intero alla Società generale italiana accumulatori elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 31 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Milano, il giorno 17 gennaio 1908, al n. 11,427, vol. 1645, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Milano il 3 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3970.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 219, n. 64 del registro attestati, n. 80,006 del registro generale, del 22 gennaio 1906 col titolo: « Procédé et machine pour souder les tuyaux », originariamente rilasciato alla Société Anonyme l'Oxhydrique, a Bruxelles, già trasferito per intero alla Société Anonyme l'Oxhydrique Internationale, a Bruxelles, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 1908, n. 29, fu totalmente trasferito alla Società Anonima Ossidrica Italiana, a Napoli in forza di cessione totale, fatta con atto pubblico ricevuto dal notaro Francesco Scotti, a Napoli, il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Napoli, il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908, al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3971.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 3 del registro attestati, n. 86,915 del registro generale, del 6 maggio 1907 col titolo: « Appareil mélangeur d'un gaz combustible et d'un gaz comburant », originariamente rilasciato alla Société Anonyme L'Oxhydrique Internationale, a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società Anonima Ossidrica Italiana, a Napoli, in forza di atto pubblico ricevuto dal notaro Francesco Scotti a Napoli, il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Napoli, il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908 al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati pel visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3972.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 247, n. 191 del registro attestati, n. 86,916 del registro generale del 13 giugno 1907, col titolo: « Chalumeau vilebrequin pour le coupage des tôles », originariamente rilasciato alla Société Anonyme L'Oxhydrique Internationale, a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società Anonima Ossidrica Italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico ricevuto a Napoli dal notaro Francesco Scotti il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907 al n. 6200, vol. 125, atti pubblici e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908 al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati pel visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3973.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 200 del registro attestati, n. 86,917

del registro generale, del 17 maggio 1907, col titolo: « Chalumeau pour le coupage de tôles tuyaux et objets métalliques quelconques », originariamente rilasciato alla Société anonyme L'Oxhydrique Internationale, a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta, con atto pubblico rogato a Napoli dal notaro Francesco Scotti, il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici, e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908, al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3974.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 203 del registro attestati, n. 86,918 del registro generale, del 18 maggio 1907, col titolo: « Appareil pour le coupage des tôles ou autres pièces métalliques », originariamente rilasciato alla Société anonyme « L'Oxhydrique Internazionale », a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta a Napoli, con atto pubblico, rogato dal notaro Francesco Scotti il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli, il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici, e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908, al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3975.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 250, n. 125 del registro attestati, n. 87,870 del registro generale, del 7 agosto 1907, col titolo: « Régulateur automatique de pression pour le débit d'un gaz emmagasiné sous pression très élevée », originariamente rilasciato alla Société anonyme « L'Oxhydrique Internationale », a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta a Napoli, con atto pubblico, rogato dal notaro Francesco Scotti il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici, e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908, al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3976.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 251, n. 126 del registro attestati, n. 88,594 del registro generale, del 4 settembre 1907, col titolo: « Procédé et appareil de dérivetage », originariamente rilasciato alla Société anonyme « L'Oxhydrique Internationale », a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli in forza di cessione totale fatta a Napoli, con atto pubblico, rogato dal notaro Francesco Scotti, il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici, e successiva dichiarazione esplicativa in data 6 febbraio 1908, registrata a Tivoli il 7 febbraio 1908, al n. 560, vol. 39, atti privati. Gli atti suddetti furono presentati per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3977.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 151, n. 239 del registro attestati, n. 62,310 del registro generale del 17 maggio 1902, col titolo: « Perfezionamenti nel voltametro sistema Pompeo Garuti », originariamente rilasciato alla Ditta Garuti & Pompili, a Tivoli (Roma), fu trasferito per intero coi relativi attestati completivi: volume 198, n. 245 del registro attestati, n. 74,634, del 31 dicembre 1904; volume 206, n. 236 del registro attestati, n. 76,614 del registro generale del 25 maggio 1905; e volume 218, n. 59 del registro attestati, n. 79,678 del registro generale del 3 gennaio 1906, alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta a Napoli con atto pubblico in data 30 gennaio 1907, rogato dal notaro Francesco Scotti, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3978.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 144, n. 94 del registro attestati, n. 60,287 del registro generale del 31 ottobre 1901, col titolo: « Processo di saldatura al gas ossidrico », originariamente rilasciato alla Ditta Garuti & Pompili, a Tivoli (Roma), fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta a Napoli con atto pubblico, rogato dal notaro Francesco Scotti il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200 vol. 125, atti pubblici e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3979.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 217, n. 75 del registro attestati, n. 79,501 del registro generale, del 13 dicembre 1905, col titolo: « Processo per tagliare i metalli con unico dardo ossidrico con eccesso di ossigeno », originariamente rilasciato alla Ditta Garuti & Pompili, a Tivoli (Roma), fu trasferito per intero alla Società anonima ossidrica italiana, a Napoli, in forza di cessione totale fatta a Napoli con atto pubblico rogato dal notaro Francesco Scotti il 30 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Napoli il giorno 19 febbraio 1907, al n. 6200, vol. 125, atti pubblici e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 15 febbraio 1908, ore 15.30.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3935.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 82, n. 322 del registro attestati, n. 42,033 del registro generale del 30 settembre 1896, col titolo: « Processo ossia metodo per dare ad una stoffa leggiera di cotone tessuta o stampata con disegni a righe colorate, l'apparenza della seta », originariamente rilasciato a Dosne Paolo, ad Agliè, già trasferito per intero alla Ditta E. De Angeli & C, a Milano, e successivamente alla Società italiana per l'industria dei tessuti stampati, a Milano, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 18 ottobre 1897, n. 242 e dell'11 dicembre 1901, n. 293, fu trasferito totalmente alla Società italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati, a Milano, in seguito a cambiamento di denominazione della Società cedente predetta, come risulta da un certificato del tribunale di Milano in data 12 febbraio 1908 presentato alla prefettura di Milano il 13 febbraio 1908, ore 16.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3993.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 223, n. 246 del registro attestati, n. 81,220 del registro generale, del 1° maggio 1906, col titolo: « Trapano a movimento continuo azionabile anche con una mano sola », originariamente rilasciato a Visconti Prasca Sebastiano Giulio di Ercole, a Milano, fu trasferito per intero alla ditta « Officine già Guzzi, Ravizza di ing. Giampiero Clerici & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Milano il 1° agosto 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 2 agosto 1907 al n. 1854, vol. 1589, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, il 27 febbraio 1908, ore 15.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3994.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 191, n. 119 del registro attestati, n. 72,700 del registro generale del 5 luglio 1904, col titolo: « Projectile d'artillerie avec charges explosives séparées d'obus et de shrapnel », originariamente rilasciato a van Essen Pieter Daniel, a Utrecht (Olanda) fu trasferito per intero alla Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik, a Düsseldorf-Derendorf (Germania), in forza di cessione totale fatta a Dusseldorf-Derendorf il 9 gennaio 1908, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 25 febbraio 1908, al n. 14,873, vol. 261 atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1908.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3995.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 214, n. 53 del registro attestati n. 78,537 del registro generale del 28 ottobre 1905, col titolo: « Perfectionnements aux clefs à écrous à deux mâchoires mobiles » originariamente rilasciato a Lachèze Emile, a Digione (Francia), fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 261, n. 90 del registro attestati, n. 91,724 del registro generale del 9 gennaio 1908, alla Società anonima metallurgica A. Lesage e C., a Alpignano (Torino) in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 14 dicembre 1907, rogato dal notaro Giulio Barricco residente a Pecetto Torinese, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Chieri, il giorno 22 dicembre 1907 al n. 167 atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1908.

Roma, 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industrtale N. 3996

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 219, n. 15 del registro attestati, n. 79.879 del registro generale del 18 gennaio 1906 col titolo: « Clef en bout à mâchoires à écartement règlable a volonté », originariamente rilasciato a Lachèze Emile, a Digione (Francia) fu trasferito per intero alla Società metallurgica A. Lesage e C., a Alpignano (Torino) in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 14 dicembre 1907, rogato dal notaro Giulio Barricco residente a Pecetto Torinese, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Chieri il giorno 22 dicembre 1907 al n. 167 atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1908.

Roma, 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3997.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 145, n. 71 del registro attestati, numero 58,463 del registro generale del 29 novemvre 1901 col titolo: « Procédé pour la préparation d'un absorbant pour la poussière », originariamente rilasciato a Rosenfeld Lazar, a Vienna, già trasferito per intero alla ditta Hermann Knecht & C.. a Monaco (Baviera), come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1903, n. 154, fu trasferito totalmente col relativo attestato completivo vol 150, n. 71, del registro attestati, n. 59,026 del registro generale, del 19 aprile 1902, a Sachter Norbert, a Berlino. in forza di cessione totale fatta a Monaco il 18 febbraio 1908 con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 28 febbraio 1908, al n. 14,512, vol. 1652, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 4 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3998.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 216, n. 6 del registro attestati, n. 79,146 del registro generale del 23 novembre 1905, col titolo: « Composizione di un nuovo materiale *Vulcanotto* e processo di fabbricazione con esso di materiali da costruzione », originariamente rilasciato a Gramiccia Curzio, a Roma, fu trasferito per intero coi relativi attestati completivi vol. 227, n. 243 del registro attestati, n. 81,751 del registro generale del 26 giugno 1906 e vol. 231, n. 209 registro attestati, n. 82,698 del registro generale del 29 settembre 1906, a Starrabba di Rudinì Carlo, in forza di cessione totale, fatta a Roma il 10 gennaio 1908, con atto privato, de-

bitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 22 gennaio 1908, al n. 244, vol. 9572 atti privati e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 9 marzo 1908, ore 16.50.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3999.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 229, n. 126 del registro attestati, n. 81,941 del registro generale del 23 luglio 1906, col titolo: « Processo per la fabbricazione di un materiale da costruzione, denominato *Vulcanotto* », originariamente rilasciato a Gramiccia Curzio, a Roma, fu trasferito per intero a Starrabba di Rudinì Carlo, a Roma, in forza di cessione totale fatta a Roma il 10 gennaio 1908 con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma, il giorno 22 gennaio 1908, al n. 244, vol. 9572, atti privati, e presentato pel visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 9 marzo 1908, ore 16.50.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4000.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol 101, n. 245 del registro attestati, n. 48,770 del registro generale del 20 febbraio 1899, col titolo: « Préparation de composés alcalins des matières albuminoïdes, dans un état de pureté permettant de les employer pour l'alimentation », originariamente rilasciato a Döllner George, a Rixdorf, già trasferito alla International Plasmon Limited, a Londra e successivamente alla Società italo-svizzera del Plasmon, a Milano, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1902, n. 126 e del 4 gennaio 1905, n. 3, fu trasferito per intero a Costa Ernesto, a Milano, in forza di cessione totale fatta, con atto pubblico, in data 29 gennaio 1908, a rogito del notaro Federico Guasti di Milano, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 1° febbraio 1908, al n. 5014, vol. 321, foglio 17, atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Milano l'11 marzo 1908, ore 10.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4001.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 112, n. 61 del registro attestati, n. 50,510 del registro generale, del 7 agosto 1899, col titolo: « Procédé de préparation d'un extrait de viande soluble de bon goût renfermant des matières albuminoïdes », originariamente rilasciato a Siebold Otto, a Lipsia (Germania), già trasferito alla International Plasmon Limited, a Londra e successivamente alla Società Italo-Svizzera del Plasmon, a Milano, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1902, n. 126, e del 4 gennaio 1905, n. 3, fu trasferito per intero a Costa Ernesto a Milano in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 29 gennaio 1908 a rogito del notaro Federico Guasti di Milano, debitamente registrato all' ufficio demaniale di Milano il giorno 1° febbraio 1908 al n. 5044, vol. 321, foglio 17, atti pubblici e presentato pel visto alla prefettura di Milano l'11 marzo 1908, ore 10.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4002.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 161, n. 59 del registro attestati, n. 64,893 del registro generale, del 6 dicembre 1902, col titolo: « Caldaia a doppio *D* », originariamente rilasciato a Scopoli Eugenio, a Verona, fu trasferito per intero a Franco Attilio, a Milano in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Milano il 31 ottobre 1907, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 7 novembre 1907, al n. 7094, vol. 1636 atti privati e presentato pel visto alla Prefettura di Milano il 17 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4003.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 204, n. 132 del registro attestati, n. 76,053 del registro generale del 15 aprile 1905, col titolo: « Innovazioni negli smorzatori di oscillazioni per apparecchi di misura od altri », originariamente rilasciato alla ditta C. Olivetti e C., a Milano, fu trasferito per intero alla C. G. S., Società anonima per istrumenti elettrici, già C. Olivetti e C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 12 marzo 1908, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 13 marzo 1908 al n. 15,387, vol. 1654 atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 17 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4004.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 17?, n. 55 del registro attestati, n. 69,614 del registro generale del 16 novembre 1903, col titolo: « Apparecchio scrematore centrifugo », originariamente rilasciato a Pedersen Mikael, a Dursley (Inghilterra), fu trasferito per intero alla Wolseley Sheep Shearing Company Limited, a Aston (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Birmingham il 26 febbraio 1908, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 16 marzo 1908 al n. 12,426, vol. 215 atti privati e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 21 marzo 1908, ore 16.50.

Roma, addì 27 giugno 1908

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4005

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 264, n. 223, del registro attestati, n. 89,840, del registro generale, del 30 giugno 1907, col titolo: « Innovazione nei grammofoni », originariamente rilasciato a Harsanyi Béla, a Marsiglia, fu trasferito per intero alla Eufon Actiengesellschaft, a Budapest, in forza di cessione totale fatta a Budapest il 19 dicembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 marzo 1908 al n. 12,317, vol. 245, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 21 marzo 1908, ore 16.50

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4007.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa in-industriale: vol. 249, n. 34 del registro attestati, n. 87,969 del registro generale, del 5 luglio 1907, col titolo: « Processo e forno perfezionati per la riduzione dei metalli o metalloidi dalle loro combinazioni », originariamente rilasciato a Kjellin Fredrik Adolf, a Stoccolma, fu trasferito per intero alla Metallurgiska Aktiebolaget, a Stoccolma, in forza di cessione totale fatta a Stoccolma il 3 febbraio 1908, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 5 marzo 1908, al n. 15,584, vol. 262, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino, il 9 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4010.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 251, n. 27 del registro attestati, n. 88,436 del registro generale, del 26 agosto 1907, col titolo: « Surrogato del cuoio per suole di calzature e simili », originariamente rilasciato a Canal Demetrio fu Domenico, a Roma, fu trasferito per intero col relativo attestato completivo, vol. 264, n. 242 del registro attestati, n. 91,449 del registro generale, del 21 marzo 1908, a Canal Demetrio fu Domenico, Petracco Domenico fu Antonio, a Udine, & Beretta Pietro di Andrea, a Padova, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 26 marzo 1908, rogato dal notaio dott. Carlo Zanelli, residente ad Udine, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Udine, il giorno stesso, al n. 1848, vol. 104, foglio 30, atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Udine, il 30 marzo 1908.

Roma, addì 11 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4011.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 240, n. 218 del registro attestati, n. 85,925 del registro generale, del 14 febbraio 1907, col titolo: « Macina a cilindri equilibrati e sospesi », originariamente rilasciato a Sanna Luigi, a Buggerru (Cagliari), fu trasferito per intero alla Ditta A. Bernard & C., a Carloforte (Iglesias), in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 15 marzo 1908, ricevuto dal notaro Battista Maurandi di Carloforte, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Iglesias, il giorno 21 marzo 1908, al n. 1629, atti pubblici, e presentato in copia autentica per il visto alla prefettura di Cagliari, il 30 marzo 1908.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4015.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 236, n. 191 del registro attestati, n. 79,817 del registro generale, del 5 dicembre 1906, col titolo: « Instrument de mesure des vitesses et compteur de tours », originariamente rilasciato alla Volt-Ampère-Gesellschaft Fleischmann & C.°, a Francoforte s|M (Germania), fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 243, n. 141 del registro attestati, n. 84,770 del registro generale, del 18 aprile 1907, alla Felten & Guilleaume Lahmeyerwerke A. G., a Francoforte s|M (Germania), in forza di cessione totale fatta a Francoforte s|M, il 4 marzo 1908, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 18 marzo 1908, al n. 12,391, vol. 245, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 1° aprile 1908, ore 17.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4016.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 261, n. 69 del registro attestati, n. 91,093 del registro generale, dell'8 gennaio 1908, col titolo: « Processo ed apparecchio per la fabbricazione della margarina », originariamente rilasciato a Schou Hans Henrik, a Copenaghen, e Schou Einar, a Londra, fu trasferito per intero alla Società Flakes Limited, a Southall (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta con atto privato, sottoscritto dai cedenti rispettivamente a Copenaghen il 20 febbraio 1908 e a Londra il 4 marzo 1908 e dalla Società cessionaria a Londra il 21 marzo 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 4 aprile 1908, al n. 13,479, vol. 270, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 7 aprile 1908, ore 16.45.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI

Trasferimento di privativa industriale N. 4017.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 240, n. 77 del registro attestati, n. 85,721 del registro generale, del 29 gennaio 1907, col titolo: « Spoletta a percussione o spoletta a doppio effetto », originariamente rilasciato a Puff Carl, a Spandau (Germania), fu trasferito per intero alla Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik, a Düsseldorf-Derendorf (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dal cedente a Spandau il 23 novembre 1907 e dalla Società cessionaria a Düsseldorf il 5 marzo 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 marzo 1908, al n. 12,592, vol. 270, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale l'8 aprile 1908, ore 17.

Roma, addì 27 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4018.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 190, n. 212 del registro attestati, n. 73,440 del registro generale, del 21 gennaio 1905, col titolo: « Seminatrice da riso Benati », originariamente rilasciato a Benati Pompeo fu Luigi, a Negarole di Rocca (Verona), fu trasferito per intero a Sozzani Giuseppe e Bonvicini Ferruccio, alla Bovisa (Milano), in forza di cessione totale fatta a Milano il 26 febbraio 1908, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 27 febbraio 1908, al n. 14,435, vol. 1352, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 28 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4019.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 204, n. 41 del registro attestati, n 75,915

del registro generale, del 10 aprile 1905, col titolo: « Nuova seminatrice da riso Benati », originariamente rilasciato a Benati Pompeo fu Luigi, a Nogarole (Verona), fu trasferito per intero a Sozzani Giuseppe e Bonvicini Ferruccio, alla Bovisa (Milano), in forza di cessione totale fatta a Milano il 26 febbraio 1908, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 27 febbraio 1908, al n. 14,435, vol. 1652, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 28 marzo 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4020.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 249, n. 222 del registro attestati, n. 86,982 del registro generale, del 20 luglio 1907, col titolo: « Gasogeno e depuratore a gas povero e loro applicazione alle locomobili a gas povero », originariamente rilasciato a Clerici Giuseppe, a Milano, fu trasferito per intero a Garuffa Egidio a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 25 gennaio 1908, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Monza il giorno 28 gennaio 1908, al n. 4122, vol. 86, foglio 8, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, il 30 marzo 1908, ore 11.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4021.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 52 del registro attestati, n. 86,983 del registro generale, dell'8 maggio 1907, col titolo: « Gasogeno e depuratore a gas povero per la speciale applicazione agli omnibus, camions e vetture automobili », originariamente rilasciato a Clerici Giuseppe, a Milano, fu trasferito per intero a Garuffa Egidio, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 25 gennaio 1908 con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Monza il giorno 28 gennaio 1908, al n. 4122, vol. 86, foglio 8, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Milano, il 30 marzo 1908, ore 11.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4022.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 253, n. 7 del registro attestati, n. 89,160 del registro generale del 26 settembre 1907 col titolo: « Sospensione per freno di vagoni e tram », originariamente rilasciato a Brill John Albert, a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla J. G. Brill Company, a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Filadelfia il 14 novembre 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 10 aprile 1908 al n. 33,440; vol. 280, atti privati e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale l'11 aprile 1908, ore 16.30.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4023.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 239, n. 119 del registro attestati, n. 84,788 del registro generale del 12 gennaio 1907, col titolo: « Perfectionnements aux gazogènes et brûleurs à air carburé », originariamente rilasciato a Glascoe Thomas Henry, a Wanstead, Essex (Inghilterra), fu trasferito per intero alla National Air Gas Company Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Londra l'11 marzo 1908 e il 25 marzo 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 6 aprile 1908 al n. 13,549, vol. 246, atti privati e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 13 aprile 1908, ore 16.5.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4024.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 102, n. 83 del registro attestati, n. 49,491 del registro generale, del 15 dicembre 1898, col titolo: « Perfezionamenti nei vagoni convertibili delle ferrovie », originariamente rilasciato a Brill John A., a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), fu trasferito per intero, alla J. G. Brill Company, a Filadelfia Pa (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Filadelfia il 17 agosto 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 10 aprile 1908, al n. 13,862, vol. 248, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 15 aprile 1908, ore 16.10.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4025.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 138, n. 248 del registro attestati, n. 58,883 del registro generale del 25 giugno 1901, col titolo: « Perfectionnements aux véhicules transformables roulant sur rails », originariamente rilasciato a Brill John, a Filadelfia Pa (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla J. G. Brill Company, a Filadelfia Pa (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Filadelfia, il 17 agosto 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 10 aprile 1908, al n. 13,861, vol. 246, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 15 aprile 1908, ore 16.10.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4027.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 144, n. 83, del registro attestati, n. 60,276 del registro generale del 31 ottobre 1901, col titolo: « Perfectionnements à la fabrication de corps conducteurs pour la lumière et la chaleur électriques », originariamente rilasciato a Sander Eberhard, a Berlino, già trasferito per intero alla Elektrodon-Ges m. b. H., Berlino, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 21 giugno 1907, n. 146, fu totalmente trasferito alla Società Edison per la fabbricazione delle lampade ing. C. Clerici & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto sottoscritto dalle parti a Berlino, il 2 gennaio 1907,

debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 22 gennaio 1907, al n. 10,708, vol. 1554, atti privati e presentato per il visto alla Prefettura di Milano li 16 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 26 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4028.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 190, n. 117 del registro attestati, n. 72,445 del registro generale del 22 giugno 1904, col titolo: « Congegno per avvolgere e raccorciare (tendere) condotture elettriche », originariamente rilasciato a Allut Noodt & Meyer, ad Amburgo (Germania), già trasferito a Val Allut Noodt, ad Amburgo, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 2 giugno 1906, n. 129, fu trasferito per intero a Classen & C°, Gesellschaft m. b. H., a Berlino, in forza di cessione totale fatta ad Amburgo il 4 marzo 1908, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 6 aprile 1908, al n. 17,022, vol. 1657, atti privati e presentato per il visto alla Prefettura di Milano, il 14 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4029.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 222, n. 129 del registro attestati, n. 80,655 del registro generale del 16 marzo 1906, col titolo: « Procédé de fabrication des filaments de lampes à incandescence », originariamente rilasciato alla Zirkon-Glühlampenwerk D.r Hollefreund & C., a Berlino, fu trasferito per intero alla Società Edison per la fabbricazione delle lampade ing. C. Clerici & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta a Berlino il 2 gennaio 1907, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Milano il giorno 22 gennaio 1907, al n. 10,707, vol. 1554, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, il 16 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4030.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 223, n. 183 del registro attestati, n. 80,656 del registro generale del 26 aprile 1906, col titolo: « Procédé de fabrication des filaments de lampes électriques à incandescence », originariamente rilasciato alla Zirkon-Glühlampenwerk D.r Hollefreund & C., a Berlino, fu trasferito per intero alla Società Edison per la fabbricazione delle lampade ing. C. Clerici & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Berlino il 2 gennaio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 22 gennaio 1907, al numero 10,707, vol. 1554, atti privati e presentato per il visto alla Prefettura di Milano il 16 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 2 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4031

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 241, n. 226, del registro attestati, n. 86,860 del registro generale del 4 maggio 1907, col titolo: « Dispositif de montage de roulements annulaires à billes », originariamente rilasciato alla Société des Etablissements Malicet et Blin, a Aubervilliers (Francia), fu trasferito per intero alla Ditta Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), in forza di cessione totale fatta a Aubervilliers il 27 febbraio 1908, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 15 aprile 1908, al n. 17,615, vol. 1662, atti privati e presentato per il visto alla Prefettura di Milano, il 15 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4032.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 231, n. 49 del registro attestati, n. 82,991 del registro generale del 15 settembre 1906, col titolo: « Mécanisme perfectionné pour le sciage des métaux », originariamente rilasciato alla High Duty Saw and Tool Company, a Eddystone, Delaware (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla Tindel Morris Company, a Eddystone, Delaware (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Eddystone il 3 febbraio 1908, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 25 aprile 1908, al n. 16,190, vol. 246, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 aprile 1908, ore 17 15.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4033.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 185, n. 170 del registro attestati, n. 71,158 del registro generale, del 13 aprile 1904, col titolo: « Processo di fabbricazione rapida di materiali coibenti leggeri a base di farina fossile italiana, tripoli ed altre terre consimili per ottenere pezzi isolanti sotto forma di piastre, mattoni, pezzi sagomati per tubazioni di vapore, per caldaie ed altri di qualsiasi forma e dimensione », originariamente rilasciato a Grignolio Giacomo, a Firenze, fu trasferito per intero col relativo attestato completivo, vol. 214, n. 162 del registro attestati, n. 78,731 del registro generale del 3 novembre 1905, alla Società italiana, per la fabbricazione dei materiali isolanti refrattari e ceramici in genere, a Firenze, in forza di cessione totale fatta a Firenze con atto pubblico in data 7 dicembre 1906, rogato dal notaro Pasquale Padovani, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Firenze il giorno 18 dicembre 1906, ai n. 2156, vol. 240, atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Firenze il 20 aprile 1908, ore 11.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4034

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 161, n. 49 del registro attestati, n. 61,878 del registro generale del 6 dicembre 1902 col titolo: « Embrayage pour changement de vitesse », originariamente rilasciato a Robion Emile, a Puteaux (Francia), fu trasferito per intero a Ravel Louis Raphael, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dal cedente a Courbevoie l'11 aprile 1908, e dal cessionario a Parigi il [illegible] 1908, [illegible] registrato all'ufficio demaniale di Roma, il giorno 28 aprile 1908, al n. 14,921

vol. 246, atti privati e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 30 aprile 1908, ore 15.45.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4036.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 246. n. 111 del registro attestati, numero 87,284 del registro generale del 25 maggio 1907, col titolo: « Procédé pour protéger le support dans les lampes à arc dont les électrodes sont appuyées sur le côté », originariamente rilasciato alla Deutsche Beck-Bogenlampen-s[M. (Germania), fu trasferito per intero alla Società italiana lampade ad arco e impianti elettrici ing. R. Colombo & C., a Roma, in forza di cessione totale fatta a Roma il 17 giugno 1907, con atto privato, debitamente registrato all'uffizio demaniale di Roma il giorno 6 settembre 1907, al n. 2981, vol 247 serie 1ª atti privati e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale l'8 maggio 1908 ore 15.35.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4038.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 263, n. 128 del registro attestati, n. 92,113 del registro generale del 13 febbraio 1908, col titolo: « Processo ed apparecchio per il raffreddamento a basse temperature nella liquefazione dei gas », originariamente rilasciato a Hildebrandt Gotthald, a Berlino, fu trasferito per intero alla ditta Sauerstoff und Stickstoff Industrie Hausmann e C°, a Vienna, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Berlino il 30 marzo 1908 e a Vienna il 29 aprile 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 7 maggio 1908 al n. 15,541, vol. 146, atti privati e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale l'8 maggio 1908, ore 16.10.

Roma, addì 11 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 29 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.93 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 29 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103 92 58	102.04 58	103 63 96
3 1/2 % *netto*	102 90 77	101.15 77	102.64 14
3 % *lordo*	70 12 78	68.92 78	69.34 41

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 16 giugno 1908, n. 4378[3, con il quale i capi della Corte d'appello di Casale propongono che sia aperto un concorso per ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, 1, 2, 3, 6, 7 e 19 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a quarantasei posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte d'appello di Casale, al quale prenderanno parte esclusivamente coloro che, sebbene abbiano ottenuto nel distretto stesso l'abilitazione ai posti di usciere giudiziario, secondo le cessate disposizioni, non possono conseguire la nomina senza un nuovo esame.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del 4 settembre 1908 al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60, diretta al primo presidente della Corte d'appello di Casale, e corredata dai documenti legali da cui risulti:

1° non avere superato gli anni 55 di età;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

5° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

6° non essere in istato di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto ed orale secondo le norme fissate dal regolamento suaccennato.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 novembre 1908

presso la Corte d'appello di Casale, e quella orale nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, 16 luglio 1908.

Per il ministro
POZZO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 18 giugno 1908, n. 1403, col quale i capi della Corte di appello di Messina propongono che sia aperto in quel distretto un concorso per ufficiali giudiziari;

Visti gli articoli 3 della legge 21 dicembre 1902, n 528, 1, 2, 3, 6, 7 e 19 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a quattordici posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte di appello di Messina al quale prenderanno parte esclusivamente coloro che sebbene abbiano ottenuto nel distretto stesso l'abilitazione ai posti di usciere giudiziario, secondo le cessate disposizioni, non possono conseguire la nomina senza un nuovo esame.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del 4 settembre p. v. al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte di appello di Messina e corredata dai documenti legali da cui risulti:

1° non aver superato gli anni 55 di età;

2° di essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

5° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificati col R. decreto 1 dicembre 1889, n. 6509;

6° non essere in istato di interdizione o di inabilitazione o di fallimento.

La domanda scritta e firmata dallo aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto ed orale secondo le norme fissate dal regolamento su accennato.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 novembre 1908 presso la Corte di appello di Messina, quelle orali nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 16 luglio 1908.

Pel ministro
POZZO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La stampa europea commenta simpaticamente l'incontro del presidente della Repubblica francese con lo Czar a Reval.

La *Gazzetta della Borsa* di Pietroburgo constata che la Francia e la Russia non cessano, dopo la proclamazione dell'alleanza, dal contribuire alla pace senza brandire le armi, ma creando bensì un'atmosfera di pace. L'adesione dell'Inghilterra è una prova evidente della fertilità dell'amicizia franco-russa.

Il *Retch*, organo dei cadetti, fa rilevare le condizioni particolari dell'intervista che ha luogo dopo lo stabilimento in Russia della Costituzione, grazie alla quale sono scomparse le diversità di regime politico e mercè la quale anche l'alleanza è divenuta più solida.

Lo *Slovo*, organo dei progressisti, mette in rilievo i risultati benefici del manifesto del 30 ottobre, che ha permesso alla Russia di rinsaldare l'alleanza e di concludere nuovi accordi internazionali. Questo giornale esorta il Governo a seguire la via costituzionale e saluta Fallières, la cui visita è non solamente garanzia di pace, ma anche quella di progresso politico per la Russia, perchè qualsiasi tentativo di ritorno al vecchio regime indebolirebbe l'alleanza, la quale, senza ingannare nè minacciare alcuno, assicura all'Europa per lunghi anni la pace e la prosperità.

Il *Temps* di Parigi rileva che è la prima volta che la parola « equilibrio » riassume in discorsi ufficiali il valore della duplice.

L'*Indépendence belge* constata che lo Czar ha espresso la volontà dei due paesi alleati ed amici di contribuire al mantenimento costante della pace universale.

Il presidente Fallières ha insistito più energicamente ancora su questo punto, dicendo che la conclusione dell'unione per la salvaguardia degli interessi comuni riceverà la sua fruttifera consacrazione dal tempo, e che essa è una garanzia dell'equilibrio per l'Europa.

Si ha, dunque, da questi discorsi un sintomo molto rassicurante non solamente per la Francia e la Russia, ma anche per il resto dell'Europa.

Una nota ufficiosa sul colloquio di Reval fra lo Czar e il presidente Fallières dice: « Il colloquio ebbe un carattere di cortesia e di amicizia, che servì ai due capi di Stato di entrare ufficialmente in relazioni personali, offrendo loro l'occasione di constatare una volta di più i legami di amicizia che uniscono i due paesi alleati.

« Nelle conversazioni avvenute tra lo Czar e il presidente Fallières e nei colloqui tra i ministri degli esteri dei due Governi si è manifestata una completa identità di vedute sulle questioni attuali della politica internazionale, affermazione del mantenimento e del consolidamento della pace, uguale a quella fatta nei brindisi scambiati a bordo dello *Standart* e che costituirà la nota caratteristica di questo incontro, come lo scambio di vedute a cui ha dato luogo ».

* * *

A proposito della prossima intervista fra l'Imperatore Gugliemo II e il Re d'Inghilterra – della quale si è tanto parlato in questi giorni – la *Correspondance de l'Allemagne du Sud* pubblica un comunicato ufficioso nel quale fa notare che quest'incontro deve essere considerato come un avvenimento politico felice.

« Senza risolvere con un colpo di mano la soluzione di tutte le questioni pendenti – scrive la *Correspondance* – l'intervista fortificherà il desiderio di non agire nelle grandi questioni, e particolarmente nella questione d'Oriente, che per il bene della pace e per il mantenimento dell'accordo fra le grandi potenze. Noi ci aspettiamo i medesimi effetti delle interviste d'Ischl, Marienbad e Carlsbad fra sovrani e uomini di Stato. L'espressione, tanto impiegata, d'« accerchiamento » della Germania, non è qui al suo posto. Essa era giu-

stificata quando si trattava di rammentare che la Germania sorvegliava i tentativi possibili che sarebbero stati fatti per regolare senza di essa le questioni interessanti.

« Nessuno può dubitare che la Germania continui a vigilare. Ma sarebbe una colpa politica ricominciare a predire i danni d'accerchiamento in presenza delle interviste che hanno luogo sul suolo austriaco. Le geremiadi hanno perduto in Germania il loro effetto; per l'Austria, esse costituiscono un'offesa, poichè mettono in dubbio la fedeltà della nostra alleata. In Inghilterra, in Russia ed in Francia, esse contribuiscono a nutrire questo errore, che la Germania si lascia intimidire dallo spettro d'una coalizione e che si può disporla a tutte le concessioni gettando il sospetto sul suo amore alla pace ».

***

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Roosevelt, accettando la presidenza onoraria della « Lega per la pace e per l'arbitrato universale », ha diretto all'ex presidente della Lega stessa, Davids, un'importante lettera, che suscita in questo momento infiniti commenti nei circoli politici di New York.

« Io sono assolutamente convinto – dice il presidente – che tutti i popoli americani dovrebbero unirsi alla Lega per la pace e per l'arbitrato e seguirne il programma, il quale è basato su quella dottrina che ci insegna a premunirci adeguatamente contro qualsiasi aggressione estera e a promuovere, nel tempo stesso, la istituzione di una forma d'arbitrato che possa regolare ogni sorta di dissidi fra noi e le potenze straniere. In altre parole, io simpatizzo col duplice intento della Lega, la quale mira a non contrastare le misure di protezione nazionale e a farci progredire, con la maggior rapidità possibile, verso un ideale di pace permanente nel mondo intero.

« In quanto agli Stati Uniti in particolare, essi dovrebbero avere un'assoluta supremazia nella sfera d'influenza dei loro possedimenti nel Pacifico e nell'Oceano Atlantico e sforzarsi di concludere un accordo coi Governi stranieri diretto ad assicurare l'integrità dei relativi territori e l'istituzione dell'arbitrato per regolare ogni altra questione ».

Un telegramma da New York al *Daily Telegraph* dice che un'altra Lega americana per la pace si propone di riunire gli 80 Stati del mondo in una sola confederazione. Le nazioni dovrebbero impegnarsi alla pace universale e all'arbitrato internazionale istituendo una Corte internazionale di arbitrato all'Aja e una unione interparlamentare composta di tutti i membri dei Parlamenti nazionali di tutto il mondo e un capo esecutivo mondiale col titolo di *Peace-maker*.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, giunto iersera alle 22, in automobile, a Roma, si è recato stamane, alle 7.55, al Pantheon per le funzioni religiose in suffragio del suo Augusto Genitore, che otto anni or sono cadeva sotto il piombo di un infame assassino.

Nel pronao del tempio, adornato da drapperie in velluto, alluttate, stavano in attesa del Sovrano, e di S. M. la Regina Margherita, le LL. EE. i ministri Giolitti, presidente del Consiglio, Rava, Bertolini, Schanzer e Mirabello, il senatore Finali, alcuni deputati e senatori e le dame d'onore di S. M. la Regina Madre, principesse di Venosa e di Belmonte.

S. M. il Re, in vettura chiusa, scortata da corazzieri, era accompagnato dai generali Brusati e Trombi, dal comandante Carelli e dal gentiluomo di servizio conte Tozzoni.

Alla cancellata l'accolsero le LL. EE. i ministri, l'on. Ruspoli, presidente della Società dei veterani, e i monsignori Bianchi e Nitti del capitolo del Pantheon.

S. M. s'intrattenne famigliarmente coi presenti, in attesa di S. M. l'Augusta sua Madre, che giunse alle 8 precise, accompagnata dalla marchesa di Villamarina, dal conte di Collegno e dal marchese Guiccioli.

S. M. il Re, ossequiata l'Augusta Madre, a braccio di Essa entrò nel tempio, seguito da quanti trovavansi nel pronao.

All'altare di Sant'Agnese le LL. MM. presero posto agli inginocchiatoi e assistettero alla celebrazione delle cerimonie religiose, compiute da mons. Nitti, assistito dal rettore don Eugenio Girelli e dal cerimoniere Ocello.

Dopo la benedizione, impartita da mons. Beccaria, cappellano di Corte, la cerimonia ebbe termine.

S. M. il Re volle stringere la mano a tutti i veterani in servizio di guardia alle tombe di Re Umberto e di Re Vittorio, intrattenendosi seco loro a parlare per qualche istante, ed elogiandoli per la loro opera.

Riaccompagnata l'Augusta sua Genitrice fino al cancello, il Sovrano stette a conversare con alcuni ministri e coi veterani, ripartendo poco dopo salutato dai presenti nel recinto del tempio e dalla folla che, trattenuta da cordoni di guardie e carabinieri, si accalcava sulla piazza.

Facevano servizio d'onore alla tomba di Re Umberto I, il senatore Annarratone, prefetto di Roma, i generali Ballatore e Bossi ed il cav. Bassini; alla tomba di Vittorio Emanuele i veterani Giannolla, Papalini e Mazzoni.

Ispettore di guardia era il cav. Orazio Ruspoli.

***

Numerose, ricche corone erano state deposte, prima dell'arrivo delle Loro Maestà, sulla tomba del Re Buono. Notavansi quelle delle LL. MM. il Re e la Regina Elena e Margherita, in quercia e alloro, e quelle del Ministero dei lavori pubblici, del personale della Casa di S. M. la Regina Madre, delle Dame d'onore, del Ministero di grazia e giustizia, dei capi d'arte di Palazzo reale, degli impiegati della Real casa e del generale Pollio, della prefettura di Roma, ecc.

***

Alle ore 10.30 si recarono al Pantheon, in landeaux del Comune, il sindaco e la Giunta municipale, rap-

presentata dagli assessori Salvarezza, Tonelli, Caretti, Ballori, Trompeo, Gamond, Sereni e Canti.

Il sindaco e gli assessori vennero ricevuti nel pronao del tempio dal colonnello Bortolotti e dal cav. Orazio Ruspoli.

Facevano ala sotto il pronao le guardie municipali e nell'interno del tempio i vigili in alta tenuta.

Il sindaco fece deporre sulla tomba di Re Umberto una magnifica corona d'alloro con bacche dorate e nastro dai colori municipali.

Dopo essersi intrattenuti qualche istante dinanzi alle due tombe ed avere apposto le firme negli appositi registri, sindaco ed assessori fecero ritorno al Campidoglio.

***

Nella mattinata l'educatorio « Giacomo Medici » si recò al Pantheon e depose una ricca corona sulla tomba del Re Buono.

Nel pomeriggio, mentre la *Gazzetta* si stampa un imponente corteo di associazioni è avviato al Pantheon portando omaggio di fiori e di rimpianti sulla tomba di Re Umberto.

La manifestazione, al suo inizio, è solenne, grandiosa e degna.

S. M. il Re di Grecia è partito ieri da Venezia per Aix-les-Bains, ossequiato alla stazione dai consoli di Grecia a Trieste e Venezia.

Nella diplomazia. — L'*Agenzia Stefani* comunica da Londra, 28:

Sir Rennell Rodd, ministro a Stoccolma, è stato nominato ambasciatore d'Inghilterra a Roma in sostituzione di sir Egerton, che lascerà l'ambasciata il 1° dicembre.

Res Graz, consigliere d'ambasciata a Roma, è stato nominato ministro inglese a Lima.

Percy Wyndham, attualmente segretario di legazione a Bruxelles, è stato nominato consigliere di ambasciata a Roma, in sostituzione di Res Graz.

Tra l'Italia e la Turchia. — Il sig. N. Nicolaïdes, direttore del giornale *L'Orient*, che si pubblica a Bruxelles, promette per questo prossimo settembre la pubblicazione di una edizione italiana dello stesso giornale, che avverrebbe in Roma, coi seguenti scopi:

1. Difendere gli interessi dell'Impero ottomano.
2. Combattere i pregiudizi esistenti contro detto Impero e rispondere agli attacchi diretti contro di esso.
3. Combattere i pregiudizi, che anche nell'Impero ottomano, potrebbero esis ere contro l'Italia.
4. Lavorare a rendere più cordiali e viepiù sviluppare le relazioni politiche ed economiche fra e l'Italia e l'Impero ottomano.

Tutto ciò il sig. Nicolaïdes si propone di conseguire pur senza intromettersi nella politica interna dell'Italia:

« Dimostreremo - egli soggiunge - che l'Impero ottomano ha il suo posto, di diritto e di fatto, tra le grandi Nazioni civili dell'Europa: che, nel circuito delle sue frontiere, nulla avviene di più straordinario che in qualunque altra nazione europea; che chiunque voglia dedicarsi al lavoro, creare, sviluppare imprese commerciali, industriali, agricole, trova nell'Impero ottomano, garanzie simili se non maggiori a quelle offerte in qualsiasi paese civile ».

Come si vede, il còmpito non è lieve, ma è, conviene riconoscerlo, lodevole quanto interessante. E noi auguriamo fin d'ora al sig. Nicolaïdes di poterlo assolvere con benefizio delle due nazioni; auguriamo anzi che in ciò voglia aiutarlo sempre e dovunque l'opera delle autorità ottomane.

Consiglio provinciale di Roma. — Lunedì, 3 agosto, alle ore 16, nell'aula consigliare, il Consiglio provinciale si adunerà in sessione straordinaria per discutere le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Movimento commerciale. — Il 27 corrente, furono caricati a Genova 942 carri, di cui 410 di carbone pel commercio e 83 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 313, di cui 77 di carbone pel commercio e 44 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 255, di cui 152 di carbone pel commercio e 36 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 118, di cui 39 pel commercio e 15 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 120 carri, di cui 90 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Caprera* è partita da Zanzibar per Daressalam il 27 corr.

*** L'itinerario del viaggio d'istruzione degli allievi della R. Accademia navale venne modificato per ragioni sanitarie, infierendo la peste alle isole Azzore.

Per primo scalo la R. nave-scuola *Etna*, invece che a Ponta Delgada, si fermerà a Santa Cruz (Canarie), dove giungerà l' 8 agosto p. v. L'itinerario del viaggio resta, quindi, così modificato: partenza da Livorno tra il 29 e il 30 corrente; arrivo a Santa Cruz (Canarie) l'8 agosto; a Brest il 18; all'Havre il 24; ad Anversa il 31; a Ferreol il 9 settembre; e Funchal (Madera) il 17; a Tangeri il 23; a Gibilterra il 25; a Cartagine il 30; a Barcellona il 5 ottobre; a Porto Mahon il 9; a Favignana il 14; a Malta il 16; a Siracusa il 21; ad Augusta il 24; a Gaeta il 29 e a Livorno il 6 novembre.

Marina mercantile. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Buenos-Aires per Genova. Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova. Da New York è partito per Napoli e Genova il postale *Ancona*, della Società Italia. Il *Virginia*, del Lloyd italiano, è giunto a Rio Janeiro il 28.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 28. — *Camera dei comuni.* — La discussione del bilancio del Foreingn Officie comincia ad ora assai inoltrata.

La discussione si svolge principalmente sulla Macedonia.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, dichiara che l'Inghilterra non vuole che il bilancio consacrato alle spese civili in Macedonia sia danneggiato in causa delle spese militari, poichè le spese civili sono più importanti delle altre. L'esercito turco in Macedonia ha d'altronde un altro scopo da raggiungere oltre il mantenimento dell'ordine interno; come l'esercito di tutti i paesi, esso deve difendere la frontiera e mantenere la integrità del territorio ottomano. Spetterà al contribuente turco di coprire il deficit delle spese militari in Macedonia nel caso che questo deficit si verificasse.

L'oratore aggiunge che le sue osservazioni circa la Macedonia sono di ordine puramente generale, perchè è troppo presto esprimere un'opinione ben precisa e chiara. Egli dice: La causa di tutti i mali in Macedonia è che il Governo è stato debole e cattivo.

Dalle informazioni ricevute dal Foreign Office risulta che ora le bande si sono disperse. Se questa dispersione è definitiva, sarà inutile formare le colonne mobili progettate. Speriamo che le potenze balcaniche, la Bulgaria, la Serbia e la Grecia faranno tutto il loro possibile perchè questo nuovo stato di cose sia duraturo. In quanto all'Inghilterra essa continuerà a vegliare perchè la Macedonia abbia un buon Governo.

L'Inghilterra apprende con piacere che il Sultano ha proclamato la Costituzione.

L'attitudine dell'Inghilterra negli ultimi venti anni, ha aggiunto il ministro, non è stata quella di una potenza che non voleva essere in buoni termini colla Germania. Il Governo inglese non ha mai voluto isolare una nazione qualsiasi.

Il Governo crede che i diritti che gli conferiscono i trattati circa il Congo sono stati rispettati. Il Governo si propone di esaminare in modo minuzioso le condizioni alle quali il Congo sarà trasferito al Belgio, ed ha ottenuto assicurazioni esplicite circa la interpretazione che potrà essere data dal Belgio ai suoi diritti circa il Congo sanciti dai trattati.

Sir E. Grey esprime la speranza che i persiani regoleranno da loro stessi i propri affari. Se vi fosse in Persia un movimento generale a favore della libertà e dello stabilimento di un buon Governo, esso avrebbe certamente le simpatie del Governo inglese.

Sir E. Grey afferma che vi è il sincero desiderio da parte dei Governi russo e inglese di intervenire il meno possibile in Persia, finchè i loro sudditi rispettivi non saranno minacciati. È questa una politica saggia, poichè in Persia qualsiasi Governo che fosse ritenuto avere l'appoggio degli stranieri sarebbe certamente impopolare nel paese, mentre ciò che l'Inghilterra desidera è che il Governo goda in Persia del rispetto di tutti.

Nella questione del Congo sir E. Grey constata che l'Inghilterra è rimasta isolata perchè gli Stati Uniti soli sono uniti ad essa. Ripete che sarebbe felice di vedere la cooperazione delle potenze per ottenere riforme al Congo. Noi non abbiamo, dice Grey, l'ambizione di avere una parte preponderante in questo affare.

Il ministro aggiunge che è pronto a pubblicare la recente corrispondenza diplomatica relativa al Congo.

Noi avremo voluto vedere prima pubblicati - dice il ministro - i nuovi documenti del Belgio, ma il Governo belga desidera comprendere quelli che noi pubblicheremo in quelli che conta di presentare egli stesso al Parlamento e attende d'altra parte alcuni documenti degli Stati Uniti. Ho informato il Governo belga che noi siamo pronti a pubblicare i nostri documenti e che attendiamo per farlo di conoscere la data in cui egli pubblicherà i suoi, dimodochè le nostre comunicazioni siano simultanee. Il Governo inglese pubblicherà prossimamente nuovi documenti sul Congo, ma prima di impegnarsi a riconoscere in modo preciso se la situazione è soddisfacente, ammesso che il Parlamento belga dia al Governo l'autorizzazione di annettere il Gongo, dovrà trattare ancora col Governo belga ed esaminare con cura la situazione interna.

L'oratore riconosce che la questione della concessione è estremamente difficile.

Si rende perfettamente conto che è troppo esigere dal Governo belga di applicare al Congo un sistema diverso da quello che esiste nelle colonie delle altre nazioni situate nella stessa regione.

Il Governo del Congo ha seguito un ordine di condotta opposto a quello che noi seguiamo.

Ha accordato delle concessioni senza porre condizioni ed ha creato così una situazione difficilissima.

Il Governo belga ha dichiarato che il lavoro forzato scomparirebbe; se scomparisce è essenziale che gli indigeni siano messi senza ritardo in possesso di grandi estensioni di terreno che, coltivate, permettano loro di nutrirsi.

LONDRA, 28. — Alla Camera dei comuni, nella discussione a proposito della Macedonia, sir E. Grey ha detto che non bisogna credere che la politica inglese abbia per scopo di isolare la Germania. Nei venti ultimi anni l'Inghilterra ha avuto delle difficoltà costanti colla Francia e colla Russia, ma gli accordi conclusi hanno dissipato queste difficoltà e scartato qualsiasi pericolo di rottura della pace. Noi non abbiamo mai pensato - ha soggiunto - di avvantaggiarci delle nostre relazioni di amicizia per creare delle inimicizie tra le potenze amiche e le altre. In quanto all'isolamento di cui si è parlato, è giusto ricordare che la Germania ha una alleanza, e noi non abbiamo mai giudicato, questa alleanza diretta contro l'Inghilterra; non vi è pertanto ragione di supporre che i nostri accordi mirino alla Germania.

COSTANTINOPOLI, 28. — Un comunicato ufficiale ai giornali turchi dice che il comandante del 3° corpo d'armata avendo domandato un'amnistia per i componenti le bande delle varie nazionalità, a condizione che consegnassero le armi alle autorità e rientrassero nelle loro case, il Sultano, considerando che la convocazione della Camera ha prodotto la completa concordia fra le varie nazionalità nel comune sentimento di sincera fedeltà e devozione al Sultano, ha accordato l'amnistia alle suddette condizioni.

Il giornale *Ikdam* pubblica un articolo nel quale dichiara che il primo successo della costituzione è la pacificazione della Macedonia.

COSTANTINOPOLI, 28. — Un grande *meeting* è stato tenuto ieri in piazza del Ministero della guerra ed è riuscito animatissimo.

Vi assistevano parecchi ufficiali.

Una deputazione di dimostranti si è recata presso il gran visir, a cui ha chiesto l'allontanamento e la punizione di parecchi personaggi, fra cui il ministro della marina. Il gran visir ha risposto che quei personaggi sono garantiti dalla costituzione. Tuttavia il vice ammiraglio Halil pascià è stato oggi nominato ministro della marina in sostituzione di Rami pascià.

COSTANTINOPOLI, 28. — (*Ufficiale*). — La notizia di un preteso complotto contro il Sultano è completamente infondata.

Invece il più perfetto sentimento di lealismo si manifesta continuamente verso il Sovrano.

REVAL, 28. — Il presidente Fallières ha scambiato cordiali telegrammi coi Sovrani di Danimarca e di Svezia lasciando quei paesi e coll'Imperatrice vedova di Russia, al suo arrivo a Reval.

Tutte le colonie francesi delle varie città della Russia hanno diretto a Fallières telegrammi, felicitandolo per la sua venuta.

COSTANTINOPOLI, 28. — Tutti i circoli ufficiali e gli altri organi governativi ritengono terminata ormai l'azione riformatrice delle potenze in Macedonia.

I turchi ed i greci continuano a fraternizzare.

Durante una dimostrazione dinanzi al Patriarcato un giovane turco ha discorso. Il Patriarca lo ha abbracciato.

I giornali turchi dicono che è stato emanato un *iradè* che destituisce Ismail Pascià, ispettore delle scuole militari, creatore dello spionaggio nelle scuole, e suo cognato, colonnello Essat bey, direttore della scuola di medicina militare.

La stampa turca va prendendo una tiratura ed una diffusione enorme.

Le tipografie sono letteralmente prese d'assalto dai rivenditori di giornali.

REVAL, 28. — Alle ore 11.55, il presidente Fallières lascia la *Verité* e s'imbarca sul suo canotto per recarsi a bordo dello *Standart*.

Lo Czar lo riceve col cerimoniale consueto.

Quindi il presidente dà il braccio alla Czarina, e lo Czar alla signorina Bülow, dama di onore, e si recano nella sala da pranzo.

Il pranzo ha luogo nella stessa sala di ieri ed è servito in forma intima; ciò permette ai personaggi russi e francesi di stringere relazioni di cortesia e di affabilità.

La Czarina dopo il pranzo felicita Lannes pel suo prossimo matrimonio colla signorina Fallières, e gli presenta i suoi auguri.

Lo Czar si fa presentare Andrea Fallières, figlio del presidente.

Allorchè il pranzo è terminato, il presidente Fallières distribuisce i doni destinati alla Czarina, allo Czarevic e alle Granduchesse.

Le Granduchesse, specialmente la più piccola, si mostrano assai liete.

Quando viene la volta dello Czarevic, questi stende spontaneamente la mano al presidente e, quando il presidente Fallières si ritira, lo saluta togliendosi il cappello, mentre la musica suona la *Marsigliese*.

Lo Czar si recherà nel pomeriggio a visitare l'incrociatore francese *Du Petit Thouars*.

COSTANTINOPOLI, 28. — Durante la notte scorsa vi furono *meetings* in tutti i punti della città.

Tranne alcuni lievi incidenti, l'ordine pubblico non venne turbato.

COSTANTINOPOLI, 28. — Si assicura dappertutto in modo assoluto e su informazioni assunte dai circoli ufficiali che il Sultano iersera, alla presenza dello sceicco dell'Islam, ha giurato di osservare fedelmente la costituzione e che lo sceicco dell'Islam darà oggi ufficialmente l'annunzio al pubblico del giuramento prestato.

LONDRA, 28. — *Camera dei Comuni*. — Un deputato chiede se il Governo sia stato ufficialmente informato che lo Czar avrebbe intenzione di visitare l'Inghilterra prima della fine di settembre.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, risponde che nessuna intenzione ha espresso lo Czar di visitare l'Inghilterra in quest'anno.

Poi, rispondendo ad un'altra interrogazione, il ministro sir E. Grey dice che è stato il Venezuela che ha annullato due concessioni: una relativa alla fabbricazione e alla vendita dei fiammiferi; concessione che prima era stata data ad un venezuelano e che poscia fu trasferita a due compagnie venezuelane, e l'altra relativa all'esercizio delle saline nel Venezuela, che prima fu accordata ad un inglese, poscia fu trasferita ad una compagnia venezuelana. Le azioni di queste due compagnie si assicura che si trovino ora in mano di due altre compagnie inglesi. La questione, che attualmente è oggetto di studio, presenta numerose difficoltà in seguito a particolarità locali, che si trovano in contrasto con gli interessi di tutti gli altri paesi.

COSTANTINOPOLI, 28. — L'animazione per le vie di Stambul, specialmente sull'*avenue* della Porta, continua.

Grande folla, fra cui si notano molte donne turche, staziona nella corte del palazzo della Porta.

Continuano le dimostrazioni. Gruppi di dimostranti giungono fino alla porta del gabinetto del Gran Visir chiedendo qualche volta cose futili; come i macellai che chiedono la destituzione del capo della loro corporazione.

Alcuni detenuti politici liberati si sono recati a ringraziare il Gran Visir per la ottenuta liberazione.

Venditori ambulanti strillano per le vie vendendo giornali, supplementi, opuscoli, fogli volanti, ritratti del Gran Visir, coccarde e nastri.

Oggi circolano pattuglie di truppa.

Alcune persone più esaltate, specialmente gli ufficiali, visitano le redazioni dei giornali protestando contro l'attitudine moderata dei giornali.

La stampa locale si è costituita in Associazione.

REVAL, 28. — Il colloquio dei ministri Pichon e Isvolsky e degli ambasciatori Nelidoff e Touchard, si è prolungato per oltre due ore.

Il presidente Fallières ha rimesso al sindaco 3000 franchi pei poveri di Reval.

Il presidente Fallières ha offerto questa sera a bordo della *Vérité* un pranzo di quaranta coperti in onore dello Czar e della Czarina. L'Imperatrice sedeva al mezzo della tavola e aveva alla sua destra lo Czar e alla sua sinistra Fallières. Erano fra i convitati i ministri Pichon e Isvoslsky, i personaggi dei seguiti del presidente e dei Sovrani russi, gli ammiragli Touchard e De la Pereyre e l'ambasciatore russo a Parigi, Nelidolff

L'AJA, 28. — Secondo un comunicato ufficiale il ministro degli esteri ha invitato telegraficamente il ministro di Olanda a Caracas di ritornare immediatamente in Olanda per giustificarsi della pubblicazione del suo articolo sullo *Amsterdam Mois* che provocò il provvedimento del presidente Castro.

Ciò dimostra che il Governo olandese intende di soprassedere temporaneamente ad ogni pratica col Governo venezuelano fino a che le informazioni personali del ministro De Reus non abbiano completati i dati sui quali il Governo giudicherà della situazione nelle acque delle Indie occidentali.

COSTANTINOPOLI, 28. — I giornali turchi annunziano oggi soltanto che il Sultano si presentò in pubblico domenica scorsa verso mezzanotte.

Il Sultano, aprendo egli stesso la finestra del suo appartamento, si presentò alla popolazione domandando perchè si fosse recata al palazzo.

Alcuni delegati risposero: « Non abbiamo altro desiderio che di salutare Vostra Maestà.

« Desideriamo grandemente di rivedervi, dopo 32 anni, dacchè alcuni traditori ci avevano nascosto il vostro volto. Ora vi abbiamo rivisto. Vi ringraziamo caldamente ».

Il Sultano rivolse al popolo le seguenti parole:

« Figli miei, siate tranquilli. Dal mio avvento al trono io lavoro per la prosperità e la salvezza della patria. Il mio grande desiderio è quello del benessere dei miei sudditi che considero come miei figli. Lavorerò con voi. Vivete fraternamente colla vostra libertà. Sono soddisfatto della fedeltà e della riconoscenza dimostratami. Tornate alle vostre case a riposarvi ».

La folla acclamò calorosamente il Sultano.

Il Sultano era circondato dal granvisir, da Chei Rulisman, da Kamil pascià e Omex Suchi pascià.

REVAL, 28. — Stamane, alle ore 11.30, il ministro francese degli affari esteri, Pichon, è stato ricevuto in udienza privata dallo Czar. Il Presidente Fallières riceverà nel pomeriggio in udienza privata il ministro degli affari esteri russo, Isvolski.

Nel pomeriggio i due ministri Isvolski e Pichon, l'ambasciatore russo a Parigi, Nelidoff, e l'ambasciatore francese a Pietroburgo, Touchard, avranno una conferenza fra loro.

I comandanti delle navi russe e di quelle francesi si sono scambiati visite.

Il direttore del protocollo ha presentato all'Imperatrice due vasi di argento e alcuni splendidi giuocattoli per lo Czarevich, a nome del Presidente Fallières.

Nel pomeriggio, a bordo del *Du Petit Thouar*, vi è stato un lunch offerto dagli ufficiali della marina francese agli ufficiali della marina russa.

Lo Czar ha conferito il Gran Cordone dell'Aquila Bianca allo ammiraglio De la Pereire e il presidente Fallières ha conferito il Gran Cordone della Legion d'Onore al ministro della Marina Dykoff e all'aiutante di campo dello Czar barone Friedricks.

Inoltre i due capi di Stato hanno conferito altre onorificenze ai personaggi dei seguiti.

HONG-KONG, 28. — Secondo un telegramma da Canton il vapore *Ying King* è affondato ieri. Dodici passeggeri si sono salvati, ma mancano circa trecento persone che si trovavano a bordo.

COSTANTINOPOLI, 29. — (*Ufficiale*). — Alla presenza dello Cheik-ul-Islam il Sultano ha prestato sul Corano il giuramento di fedeltà alla Costituzione. Il giuramento è stato poscia registrato dall'Ufficio dello Cheik-ul-Islam.

REVAL, 29. — Alle ore 8 meno cinque minuti precise iersera l'Imperatore e l'Imperatrice hanno lasciato lo *Standart* su di un canotto-automobile ed hanno accostato la corazzata *Verité*.

Alcuni istanti più tardi sono stati ricevuti sulla corazzata cogli onori regolamentari e sono passati quasi subito nella sala da pranzo.

L'Imperatrice era al braccio del presidente Fallières. L'eccellente musica della flotta, portata da Brest, ha eseguito un programma composto di pezzi dei più reputati compositori russi e francesi.

Prima che i convitati si levassero dalla tavola, ad un segnale partito dallo *yacht* imperiale tutte le navi russe si sono illuminate istantaneamente. L'Imperatrice dopo il pranzo ha preso posto in una poltrona, essa aveva a suo fianco il presidente Fallières. Nel momento di ritirarsi l'Imperatrice ha nuovamente ringraziato il presidente in termini graziosi per i giuocattoli che egli aveva portato ai suoi figli.

L'Imperatore ed il presidente, nel separarsi, si sono stretti a lungo la mano: così pure i ministri Pichon ed Isvolsky.

L'Imperatrice ha molto gradito una splendida *corbeille* di fiori che le fu offerta dal presidente.

Poco dopo le 11 la *Verité* ha iniziato le operazioni della partenza. Alle ore 11.30 tutte le illuminazioni delle navi sono state spente ed è stato dato il segnale della partenza.

A cagione dell'ora tarda non sono state scambiate le salve di artiglieria d'uso.

La corazzata *Verité* è partita alla testa della divisione navale seguita dagli incrociatori *Du Petit Thouar* e *Cassini* e dalle altre controtorpediniere francesi. Parecchie controtorpediniere russe hanno scortato fino in alto mare la divisione navale francese.

LISBONA, 29. — *Camera dei deputati.* — Alfonso Costa domanda che siano arrestati e giudicati dalla Camera dei pari i membri del Ministero Franco, responsabili del regicidio del primo febbraio.

PARIGI, 29. — La Confederazione generale del lavoro e l'Unione dei sindacati delle costruzioni hanno deciso lo sciopero generale nei cantieri di Parigi per la giornata di giovedì, per protestare contro gli arresti eseguiti durante lo sciopero di Draveil e di Vigneux.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

28 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757.71.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30 9.
	minimo 18.1
Pioggia in 24 ore	9.4.

28 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 771 al sud-ovest dell'Irlanda con altro massimo uguale sul golfo di Finlandia, minima 756 sull'arcipelago greco.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 3 mm. sulle Marche; temperatura generalmente aumentata; qualche pioggia con temporali sull'Italia centrale e Basilicata.

Barometro: minimo 760 sulle Puglie, massimo 763 sull'Italia superiore.

Probabilità: venti moderati intorno ponente; cielo generalmente vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

dall'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 28 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 1	24 2
Genova	sereno	calmo	28 4	21 6
Spezia	sereno	legg. mosso	32 0	20 8
Cuneo	sereno	—	30 8	19 1
Torino	sereno	—	29 2	20 3
Alessandria	sereno	—	31 6	19 0
Novara	sereno	—	33 2	22 2
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	1/4 coperto	—	31 6	19 1
Milano	1/4 coperto	—	34 2	21 0
Como	sereno	—	3[illegible] 7	22 4
Sondrio	sereno	—	30 3	13 2
Bergamo	1/4 coperto	—	28 7	19 9
Brescia	1/2 coperto	—	30 0	20 5
Cremona	1/2 coperto	—	31 1	21 8
Mantova	1/4 coperto	—	29 3	21 2
Verona	sereno	—	32 0	20 7
Belluno	1/2 coperto	—	27 2	17 5
Udine	sereno	—	29 7	18 6
Treviso	sereno	—	32 2	21 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	29 6	22 0
Padova	3/4 coperto	—	29 4	21 3
Rovigo	coperto	—	29 9	22 4
Piacenza	1/2 coperto	—	29 1	20 2
Parma	3/4 coperto	—	30 5	20 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	29 0	19 0
Modena	sereno	—	28 6	19 9
Ferrara	3/4 coperto	—	29 0	21 9
Bologna	sereno	—	27 6	20 0
Ravenna	sereno	—	27 8	18 0
Forlì	sereno	—	29 0	21 0
Pesaro	sereno	calmo	27 0	19 2
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	28 6	19 8
Urbino	sereno	—	24 9	20 2
Macerata	sereno	—	26 2	19 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	18 8
Perugia	sereno	—	26 9	19 4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	30 8	18 8
Pisa	sereno	—	31 7	17 0
Livorno	sereno	calmo	30 5	20 1
Firenze	sereno	—	30 7	19 2
Arezzo	1/4 coperto	—	29 2	17 6
Siena	sereno	—	28 8	20 2
Grosseto	sereno	—	30 6	19 8
Roma	sereno	—	30 7	18 1
Teramo	sereno	—	26 7	15 9
Chieti	1/4 coperto	—	25 8	19 0
Aquila	sereno	—	23 9	14 2
Agnone	sereno	—	20 8	15 0
Foggia	sereno	—	29 0	20 8
Bari	sereno	mosso	26 0	22 0
Lecce	sereno	—	27 6	20 0
Caserta	sereno	—	31 5	18 3
Napoli	sereno	calmo	27 7	20 3
Benevento	sereno	—	28 5	18 5
Avellino	sereno	—	26 0	13 7
Caggiano	sereno	—	25 2	15 6
Potenza	1/4 coperto	—	22 0	14 9
Cosenza	sereno	—	31 6	17 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	25 4	15 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	28 0	21 0
Trapani	sereno	legg. mosso	26 4	23 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	28 3	19 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	26 5	21 5
Caltanissetta	sereno	—	28 2	20 5
Messina	1/4 coperto	calmo	29 8	22 4
Catania	sereno	calmo	29 3	21 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 8	21 6
Cagliari	1/4 coperto	calmo	30 7	17 5
Sassari	sereno	—	27 4	18 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINI, *gerente responsabile.*